

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 14 SETTEMBRE 2000

N. 109

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2000, n. 1086

D.M. 2 luglio 1992, n. 453 e s.m.i. - Approvazione del piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti ovi-caprini della Regione Puglia dalla brucellosi ovi-caprina per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

Pag. 5135

Atti di Organi monocratici regionali

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 23 agosto 2000, n. 310

L.R. 4-7-1974, n. 22 - IPAB Casa di Riposo «Anna Rizzi» con sede in Manfredonia. Determinazione indennità di carica Commissario Straordinario.

Pag. 5157

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ADELFA (Bari)

DELIBERA C.C. 28 luglio 2000, n. 51

Approvazione P.I.P. in via Valenzano.

Pag. 5157

COMUNE DI ANDRIA (Bari)

DELIBERA C.C. 26 luglio 2000, n. 49

Approvazione variante Piano di zona nord.

Pag. 5157

COMUNE DI ANDRIA (Bari)

DELIBERA C.C. 26 luglio 2000, n. 50

Approvazione Piano lottizzazione maglia D1/3.

Pag. 5157

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (Bari)

ORDINANZA DIRIGENTE IV SEZIONE 12 luglio 2000, n. 190

Indennità d'esproprio.

Pag. 5158

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)

DELIBERA G.C. 26 luglio 2000, n. 463

Approvazione progetto sovrappasso.

Pag. 5159

COMUNE DI PUTIGNANO (Bari)

DELIBERA C.C. 14 luglio 2000, n. 22

Approvazione Piano lottizzazione comparto 1 Z.I. D/A.

Pag. 5159

Concorsi, Appalti e Avvisi**CONCORSI**

A.U.S.L. LE/1 LECCE

Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico I livello disciplina Ginecologia e Ostetricia.

Pag. 5159

AZIENDA OSPEDALIERA "DI VENERE-GIOVANNI XXIII" BARI

Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.

Pag. 5163

AZIENDA OSPEDALIERA "POLICLINICO" BARI

Concorso pubblico per n. 4 posti di Ostetrica.

Pag. 5163

AZIENDA OSPEDALIERA "POLICLINICO" BARI

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna.

Pag. 5167

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO

Avviso pubblico per Dirigente Medico struttura complessa disciplina Oftalmologia.

Pag. 5171

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO

Concorso pubblico per n. 10 posti di Collaboratore amministrativo. Graduatoria.

Pag. 5174

COMUNE DI PALAGIANO (Taranto)

Concorso pubblico per n. 1 posto di Comandante polizia municipale.

Pag. 5179

OSPEDALE ONCOLOGICO BARI

Pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per Diplomati con competenza in Informatica.

Pag. 5179

OSPEDALE ONCOLOGICO BARI

Avviso per la nomina del Direttore Amministrativo dell'Istituto.

Pag. 5181

OSPEDALE ONCOLOGICO BARI

Avviso per la nomina del Direttore Sanitario dell'Istituto.

Pag. 5182

APPALTI

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" FOGGIA

Avviso di aggiudicazione lavori completamento plesso edilizio.

Pag. 5183

COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)

Avviso di asta pubblica lavori numutenzione immobili comunali. Rettifica.

Pag. 5183

COMUNE DI CUTROFIANO (Lecce)

Avviso di gara appalto servizio refezione scolastica.

Pag. 5183

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (Lecce)

Avviso di asta pubblica affidamento servizio mensa scolastica.

Pag. 5185

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 settembre 2000, n. 1086.

D.M. 2 luglio 1992, n. 453 e s.m.i. - Approvazione del piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti ovi-caprini della Regione Puglia della brucellosi ovi-caprina per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

La brucellosi è una malattia infettiva trasmissibile, che colpisce l'uomo ed altri mammiferi. Tra i mammiferi domestici, di rilevante importanza quali serbatoi dell'infezione devono essere considerati i bovini, i bufalini e - in particolar modo, a causa del carattere subdolo che la malattia assume in queste specie - gli ovini e di caprini.

La malattia è presa in attenta considerazione sia dagli organismi sanitari internazionali, quali la WHO/OMS e L'OIE, sia dalle autorità dell'Unione europea, sia dal Ministero della Sanità. Queste ultime hanno provveduto da tempo ad emanare norme di polizia veterinaria per condurre la lotta alla brucellosi soprattutto attraverso il controllo degli scambi intracomunitari e con Paesi terzi degli animali e con il controllo della movimentazione degli stessi sul territorio nazionale.

Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, "Regolamento di polizia veterinaria", ripetutamente modificato nel tempo, oltre a prevedere provvedimenti generici da attuare nel caso di riscontro di un focolaio di brucellosi ovina o caprina, quali l'isolamento degli animali infetti, la distruzione dei feti e degli invogli fetali, l'accurata disinfezione dei ricoveri, il divieto di destinare al consumo diretto il latte proveniente da animali infetti (norma ribadita con ancora maggiore severità dal più recente D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 "Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte") prevede che il Sindaco predisponga per:

1) L'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;

2) L'isolamento dei soggetti risultati infetti ed il sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio;

3) Il divieto di ammissione al consumo dei latticini (così come disposto dal D.P.R. 54/97, che dispone che il latte destinato al consumo alimentare umano debba provenire da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi, salvo nel caso di destinazione alla

produzione di formaggi con maturazione superiore a 60 giorni).

In seguito, il Ministero della Sanità ha previsto l'organizzazione di un piano nazionale di profilassi, codificato con D.M. 4 giugno 1968, oggi sostituito dal D.M. 2 luglio 1992, n. 453 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini", successivamente modificato con D.M. 31 maggio 1995, n. 292 e con D.M. 12 agosto 1997, n. 429.

Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina è diretto ai seguenti obiettivi:

- a) La tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;
- b) L'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;
- c) La protezione degli allevamenti indenni ad ufficialmente indenni dalla brucellosi.

Tale regolamento ripropone l'obbligatorietà - già sancita dalla legge 28 maggio 1981, n. 296 "Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17-5-1977, n. 78/52 del 13-12-1977 e n. 79/110 del 24-1-1979, e norme per l'accelerazione della bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" - del risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e si propone di acquisire entro tre anni le qualifiche sanitarie da esso previste e di pervenire entro sette anni al non facile traguardo dell'eradicazione della brucellosi ovi-caprina, traguardo dal quale la Puglia è ben lungi.

I controlli diagnostici per il riconoscimento degli animali infetti consistono in prove sierologiche eseguite presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e sono rappresentate dalle reazioni di siero-agglutinazione rapida con antigene al rosa Bengala e di fissazione del complemento.

Per gli ovini ed i caprini infetti da brucellosi è prevista la macellazione, da effettuarsi al più presto e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta constatazione dell'infezione.

In caso di riscontro di infezione brucellare è importante, come anche puntualizzato dal citato regolamento, sottoporre a controlli sierologici anche i cani presenti nell'allevamento.

Qualora essi risultassero positivi, dovranno essere isolati in appositi locali Sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. territorialmente competente per essere sottoposti ad idoneo trattamento terapeutico.

L'art. 20 del D.M. 453/92 prevede, inoltre, che, qualora l'A.U.S.L. competente per territorio ritenga che la presenza di animali infetti di altre specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della brucellosi ovi-caprina, potranno essere adottate nei loro confronti, tutte o in parte, le misure previste dallo stesso decreto.

Inoltre, l'art. 3 del medesimo decreto, così come modificato dal D.M. 429/97, prevede che in caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino e ovi-caprino, l'autorità sanitaria competente per

territorio possa disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'Assessorato Regionale alla Sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

In conformità all'art. 4, co. 2 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e delle norme regionali vigenti in materia di polizia veterinaria, risulta, pertanto opportuna l'adozione da parte della Regione Puglia di un dettagliato piano regionale di intervento per il perseguimento degli obiettivi suddetti, al quale dovranno attenersi le Aziende UU.SS.LL. pugliesi quale compito istituzionale.

A tale scopo, il Servizio Veterinario Regionale ha provveduto ad approntare il piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti ovi-caprini della Regione Puglia dalla brucellosi ovi-caprina per l'anno 2000 e per gli anni successivi, di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente schema di deliberazione.

Il suddetto allegato è stato presentato ai Responsabili dei Servizi Veterinari - Area "A" delle AA.UU.SS.LL. nella riunione del 21 dicembre 1999, che ne hanno dato positiva valutazione.

Lo stesso è stato inviato al Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità. Con nota prot. n. 600.6/24406/BRC O-C/3672 del 18 novembre 1999, lo stesso Dipartimento ha comunicato di aver portato il piano all'attenzione della Commissione europea in occasione della riunione del Comitato veterinario permanente tenutasi a Bruxelles l'11 novembre 1999 e che la Commissione stessa lo ha accolto favorevolmente, valutandolo rispondente a quanto richiesto a seguito dei risultati delle missioni effettuate in Italia, subordinando, nel contempo, il finanziamento globale concesso all'Italia ad un impegno formale di garanzia di piena applicazione dei piani regionali presentati a partire dal 1 gennaio 2000.

Risulta, pertanto necessaria ed inderogabile una rapida approvazione del piano allegato ed un'immediata applicazione da parte dei Servizi interessati.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli

Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del FSR e delle correlate assegnazioni alle predette assegnazioni.

Il Responsabile del procedimento
dr. Gian Paolo Amerio

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a).

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di fare proprie le considerazioni esposte dall'Assessore alla Sanità nella relazione sopra illustrata, riconoscendo la necessità di intervenire con la massima incisività e tempestività nella lotta alla brucellosi ovina e caprina, allo scopo di conseguire al più presto l'eradicazione della malattia dal territorio regionale;

Di approvare il piano regionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti ovi-caprini della Regione Puglia dalla brucellosi ovi-caprina per l'anno 1999 e per gli anni successivi, di cui all'allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. pugliesi e al Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, ognuno per le proprie competenze, di dare applicazione al piano suddetto;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97;


Di fare pubblicare la presente deliberazione, in forma integrale, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Raffaele Fitto




REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SANITÀ E AI SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE



**PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO ED IL
RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI OVI-
CAPRINI DELLA REGIONE PUGLIA DALLA
BRUCELLOSI OVI-CAPRINA PER L'ANNO 2000 E
PER GLI ANNI SUCCESSIVI**



REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE



PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO ED IL RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI DELLA REGIONE PUGLIA DALLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA PER L'ANNO 2000 E PER GLI ANNI SUCCESSIVI

Art. 1 – obiettivi

- La presente direttiva stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini dell'intero territorio regionale per conseguire l'eradicazione della brucellosi.

- il piano regionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina è diretto ai seguenti obiettivi:

- a) la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;
- b) l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;
- c) la protezione degli allevamenti ufficialmente indenni dalla brucellosi.

Il piano si prefigge l'obiettivo di poter richiedere nel 2002 la dichiarazione di Regione "ufficialmente indenne" da brucellosi degli allevamenti ovini e caprini.

Art. 2 – definizioni

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati nelle condizioni stabilite all'art. 6 della direttiva n. 64/432/CEE, recepita con

legge 30 aprile 1976 e successive modificazioni;

b) ovini o caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto a), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

c) allevamento ovino, caprino, ovino e caprino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo IV, articoli 9 del D.M. 27/92 N. 453:

d) allevamento ovino o caprino indenne da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, del D.M. 27/92 n. 453;

e) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata situati nel territorio dello Stato e nei quali sono tenuti od allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

f) veterinario ufficiale: veterinario dipendente dal Ministero della sanità, o dalla regione o dalle province autonome, o dalle UU.SS.LL., o libero professionista formalmente incaricato di effettuare le operazioni di profilassi;

g) eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e del relativo agente eziologico


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

dagli allevamenti ovini e caprini tramite le opportune operazioni di profilassi;

h) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dalla azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati ovini e caprini, che è conforme all'art. 3, paragrafo 7, della direttiva n. 64/432/CEE ed all'art. 5, paragrafo 1, lettera h), punto i) della direttiva n. 90/425 per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti;

i) regione: secondo la definizione dell'art. 2, lettera o), della direttiva n. 64/432/CEE, una parte del territorio dello Stato della Comunità la cui superficie è di almeno 2.000 km. quadrati, sottoposta a controllo da parte delle autorità competenti e comprendente almeno una provincia.

Art. 3 -- Obblighi

1- L'eradicazione della brucellosi degli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini è obbligatoria su tutto il territorio regionale, secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M.S. 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche ed integrazioni e secondo il presente piano. Tutti gli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini devono essere posti sotto controllo con l'obiettivo di acquisire le qualifiche sanitarie previste dal presente piano e pervenire alla eradicazione della brucellosi.

2- I titolari di allevamenti di ovini, caprini ed ovi-caprini ai sensi del DPR 317 del 30\04\96 devono presentare entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente.

Il Servizio Veterinario dell'azienda USL, tra l'altro, detiene l'elenco aggiornato, delle aziende che detengono ovini, caprini ovi-

caprini. E' cura del Servizio Veterinario provvedere all'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini, caprini, ovi-caprini.

I titolari di allevamenti di ovini, caprini ed ovi-caprini devono comunicare altresì entro 8 giorni ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei soggetti allevati e comunque ogni mutamento della ditta, ragione o denominazione sociale che dovesse verificarsi successivamente alla richiesta del codice di identificazione aziendale.

La movimentazione degli animali può avvenire solo con il documento di accompagnamento -nuovo mod. 4- che dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare, come previsto già dal DPR 320\54 all'art. 31, dovrà contenere l'indicazione esatta della destinazione degli animali stessi.

Copia del Mod. 4 di animali di allevamenti non soggetti a misure restrittive di polizia veterinaria, destinati al macello, devono essere fatti pervenire, a cura del titolare dell'allevamento, all'ufficio veterinario dell'azienda USL territorialmente competente entro 8 giorni.

In tali mod. 4 devono essere ben riportati i contrassegni di identificazione degli animali. Dal 1 gennaio 2000 il mod. 4 dovrà essere composto da 4 copie di cui:

- 1 rimane al responsabile dell'azienda speditrice
- 1 copia completa in ogni sua parte deve essere consegnata al Servizio veterinario competente sull'azienda speditrice entro 8 giorni
- delle rimanenti due copie che seguono gli animali:
- 1 rimane al responsabile dell'azienda destinataria (documento giustificativo). Qualora la destinazione è il macello va consegnata al direttore del macello e conservata agli atti di ufficio per 5 anni dal giorno della macellazione.
- 1 viene consegnata dal responsabile dell'azienda nel quale l'animale è stato introdotto al servizio veterinario competente sull'azienda destinataria entro


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

8 giorni dalla introduzione. Se la destinazione è il macello, quest'ultima viene trattenuta dal direttore del macello che la spedisce alla AUSL di provenienza degli animali entro 8 giorni.)

Art. 4 - identificazione

Con il presente piano si dispone che per il tramite delle competenti Aziende U.S.I. gli ovini e i caprini di età superiore a 6 mesi appartenenti ad allevamenti sottoposti alle operazioni previste dal presente regolamento, siano sottoposti a controllo sierologico ufficiale.

Gli ovini e i caprini di età inferiore a 6 mesi presenti in allevamento, al momento del controllo sierologico, da adibire alla rimonta, devono essere identificati ed il loro marchio auricolare deve essere riportato nel mod. 2 bis\33 ai fini della rilevazione della consistenza dell'allevamento. Tale consistenza numerica è quella che verrà considerata per un eventuale ripopolamento in caso di sieropositività.

Gli animali devono essere provvisti del marchio di identificazione previsto dal D.P.R. n. 317/96, unico marchio ufficiale.

La identificazione è composta di due parti: una alla grassella o all'orecchio destro a tatuaggio, realizzato in inchiostro di color nero o verde per gli animali appartenenti a razze con cute pigmentata recante la sigla IT, codice istat del comune, sigla provincia e n. aziendale; l'altra sull'orecchio sinistro con marchio auricolare in plastica di colore giallo con almeno il numero progressivo individuale.

I detentori di ovi-caprini, non possono movimentare ovi-caprini nemmeno se destinati direttamente al macello se non sono correttamente identificati, ai sensi del D.P.R. 317/96. Gli ovini ed i caprini destinati direttamente ad un impianto di macellazione prima di 60 giorni di età sono esentati

dall'identificazione individuale ai sensi del D.P.R. 317/96.

I veterinari, qualora vengano chiamati per autorizzare una movimentazione, per la compilazione del mod. 4 devono accertarsi che gli animali siano provvisti di marca auricolare e del tatuaggio.

I Veterinari addetti all'ispezione delle carni nei macelli, prima di ammettere gli ovi-caprini alla macellazione, devono accertarsi che gli animali, siano tatuati e provvisti di marca auricolare ai sensi del DPR 317/96. Qualora venga rilevato che gli animali sono sprovvisti di tatuaggio o di marca auricolare i Veterinari devono sospendere la macellazione e provvedere all'identificazione formale dell'animale da parte del proprietario, il quale deve dichiarare per iscritto il motivo dell'assenza del tatuaggio e/o del marchio auricolare. In caso di irregolarità, il Veterinario ispettore deve adottare, nei confronti del proprietario dell'allevamento di provenienza dell'animale i provvedimenti opportuni. I provvedimenti adottati nei confronti dell'allevatore devono essere comunicati al Responsabile del Servizio Veterinario competente sull'azienda di provenienza dell'animale.

Gli ispettori di igiene devono controllare la corretta identificazione degli animali da parte dell'allevatore e con periodicità semestrale, devono recarsi presso le aziende per verificare la corretta tenuta del registro di azienda; almeno una volta all'anno devono effettuare un controllo della consistenza dell'allevamento che sarà utilizzata ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe aziendale presso la USL.

Ogni ispezione deve essere oggetto di una relazione che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto. Se il proprietario non vuol firmare la relazione deve essere fatta menzione nella stessa relazione. Ogni relazione deve essere


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

comunicata in copia al dirigente del servizio veterinario area "A".

Art. 5 - prove sierologiche e competenze

1. Per prova ufficiale per la diagnosi della brucellosi ovina e caprina si intendono le prove descritte nell'allegato del D.M. 2.7.1992, n°453.

2. Il Ministero della sanità provvede ad impartire le istruzioni per l'esecuzione e la valutazione delle prove sierologiche.

3. Le operazioni di prelievo di sangue sono effettuate da veterinari dipendenti della AUSL con l'ausilio di agenti tecnici (ausiliari sociosanitari) ed eventualmente, se il responsabile del servizio ne ravvede la necessità, con l'ausilio del personale di vigilanza ed ispezione.

Quando le attività sono svolte da personale dipendente della A.U.S.L., l'azienda USL mette a disposizione del personale, l'attrezzatura necessaria ed il mezzo di trasporto.

In caso di carenza di mezzi di trasporto, il personale dipendente può mettere a disposizione la propria autovettura. In tal caso l'ASL dovrà corrispondere le spese di indennità chilometrica.

Nel caso di carenza di personale (veterinario e/o agenti tecnici) e di comprovata necessità, evidenziata dal responsabile del servizio veterinario area "A" sarà fatto ricorso a veterinari liberi

professionisti autorizzati mediante un contratto di prestazione d'opera nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità, prescelti previa pubblicazione di avviso pubblico e predeterminazione dei criteri di valutazione improntati alla normativa per il concorso di assunzione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (libero professionale) finalizzata al risanamento zootecnico.

Ai veterinari Liberi professionisti autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti le

attività di bonifica sanitaria, saranno corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.

L'esito degli accertamenti, nonché ogni altro dato relativo alle operazioni eseguite, deve essere riportato, a cura del veterinario operatore, sull'apposita scheda di stalla Mod. 2bis\33.

La scheda 2bis\33 va sottoscritta dal veterinario operatore, sia esso un dipendente AUSL sia esso un veterinario libero professionista autorizzato. Tale scheda, se sottoscritta da un Veterinario operatore libero professionista autorizzato, deve essere fatta pervenire tempestivamente, al Servizio Veterinario area "A" della AUSL e comunque non oltre 5 giorni dall'esito dell'istituto zooprofilattico sperimentale, per gli allevamenti riconosciuti infetti e non oltre i 15 giorni dall'esito per quelli negativi.

Gli esiti negativi, vanno comunicati ai proprietari o detentori degli animali mediante il mod. 2 bis\33, riempito in ogni sua parte, per posta o ritirati dall'allevatore stesso entro tre mesi

Nel caso di animali infetti, l'esito è comunicato al proprietario, non oltre il terzo giorno dalla comunicazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale con le modalità previste dall'art. 9 del DPR 320\1954.

Successivamente il sindaco tramite mod. 5\33 notificherà il mod. 2 bis\33 al proprietario.

4. Sono comunque di competenza dei Sindaci del comune competente per territorio, l'adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria conseguenti all'individuazione di capi infetti e necessari per la eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovi-caprini (adozione delle relative ordinanze, notifica al proprietario del mod. 2\33 a mezzo mod. 5\33). Per la notifica della ordinanza e di atti inerenti l'abbattimento di animali infetti, non è dovuta da parte della AUSL alcun rimborso spese al comune. I Sindaci devono utilizzare i mezzi più veloci per la comunicazione della infezione, notifica della ordinanza e del



REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

conseguente obbligo di macellazione dei capi infetti. Deve essere ridotto al minimo il tempo necessario alla emanazione delle ordinanze e il tempo per la successiva notifica ufficiale ai proprietari. Il Sindaco deve notificare l'ordinanza entro 10 giorni dalla richiesta del Servizio Veterinario.

Sono di competenza del servizio veterinario la predisposizione della relativa ordinanza, la predisposizione del mod. 2/33, la marcatura degli animali infetti etc., etc.. Il Servizio Veterinario deve predisporre l'ordinanza entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito da parte dell'Istituto Zooprofilattico.

Il Veterinario dipendente della USL, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal Sindaco, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o al detentore degli animali (art. 9 D.P.R. 320/54). Tali istruzioni scritte, dal veterinario AUSL tra il quale l'obbligo di macellazione dei capi positivi, devono essere comunicate velocemente al proprietario o detentore degli animali, tramite lo stesso veterinario o tramite ispettori di igiene. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al detentore degli animali, entro tre giorni dalla comunicazione, al veterinario, della sieropositività da parte dell'Istituto zooprofilattico.

Il personale di vigilanza e ispezione svolge un compito importante di Polizia Veterinaria in tutte le fasi in cui tale risanamento si articola; censimento degli animali, verifica del rispetto di eventuali misure di polizia veterinaria.

Il personale di vigilanza deve effettuare frequentemente sopralluoghi nelle aziende zootecniche per svolgere indagini di polizia veterinaria quali ad esempio, l'individuazione dei soggetti introdotti in modo difforme dalla vigente normativa, l'esatta individuazione dei capi di un gregge ecc.

Nei casi di insorgenza di focolai infettivi, il personale di vigilanza ed ispezione deve effettuare sopralluoghi in aziende per verificare il rispetto delle misure di polizia veterinaria (isolamento dei capi infetti,

presenza delle marche auricolari nei capi infetti, presenza in allevamento di animali infetti non ancora abbattuti, allontanamento difforme dalle prescrizioni sanitarie di capi infetti, rimozione del latte senza contenitori identificati ecc. ecc.

5. I prelievi di sangue devono essere effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto senza anticoagulanti tipo vacutainer sistem 16x100mm ecc.) I campioni di sangue degli ovini e caprini da sottoporre a controllo, a cura della competente Azienda USL, devono pervenire esclusivamente all'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata alla sede centrale od alle relative Sezioni diagnostiche, con l'apposito modello nel quale deve essere riportato il codice aziendale, entro e non oltre la settantaduesima ora dal prelievo.

Gli animali appartenenti agli allevamenti sottoposti a controllo sierologico non possono essere spostati, se non per macellazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario area "A" della Azienda USL competente, finché non sia stato comunicato dal servizio veterinario che gli accertamenti hanno avuto esito favorevole per tutti i capi. I veterinari devono notificare tale incombenza al proprietario degli animali che è responsabilizzato della custodia degli animali mediante la sottoscrizione di idoneo documento.

Spetta al proprietario o al detentore degli animali garantire la massima collaborazione con il personale veterinario e non, addetto ai controlli, ed in particolare ad assicurare la perfetta contenzione degli animali.

6. L'istituto zooprofilattico sperimentale, ricevuti i campioni di sangue per le prove sierologiche ufficiali è tenuto a trasmetterne gli esiti entro dieci giorni dal ricevimento, possibilmente, col ricorso a metodi di posta automatica.

Art. 6 - animali infetti


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

1. Per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, un caprino od un ovino è considerato infetto da brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame sierologico indicato nell'allegato del D.M. n. 453 del 27/1992 od ai risultati dell'esame batteriologico.

2. Qualora gli animali riconosciuti infetti sono stati introdotti da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra AUSL, il Servizio veterinario area "A" che ha operato l'accertamento

notificherà l'episodio infettivo alla AUSL di provenienza ed al sindaco del comune di provenienza degli animali.

Art. 7 - Provvedimenti per gli allevamenti infetti

1. Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata si dovranno adottare adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto, nonché la propagazione della malattia tra gli animali e in particolare, le specifiche disposizioni previste dagli articoli 5, 107 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni e quelle previste dal D.M.S. 2 luglio 1992, n. 453 ed in particolare quelle previste dall'art. 18 del D.M.S. citato e quelle elencate nel presente piano.

2. Gli ovini e i caprini nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata a seguito di esame sierologico o batteriologico, devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al più presto, e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore, dei risultati della prova sierologica nonché dell'obbligo cui è tenuto di fare macellare o abbattere gli ovini e i caprini sopra indicati, indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse.

3. La macellazione degli ovini e caprini infetti può avvenire nei macelli sia pubblici che privati della regione a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'allegato I, capitolo II punto 14

lettera E) del decreto legislativo 286 del 18/04/94. Nei predetti impianti la macellazione o l'abbattimento devono avvenire secondo modalità e criteri tali da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni. I visceri, le mammelle e il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti. Nulla osta alla possibilità di macellare fuori dal territorio regionale gli ovini e i caprini infetti da brucellosi che dovrà avvenire comunque in vincolo sanitario.

4 I capi infetti destinati all'abbattimento devono essere marcati entro tre giorni dal veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro) con asportazione a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

Gli animali infetti possono essere allontanati dagli allevamenti solo per essere avviati direttamente ai macelli. Il trasporto è consentito previa visita sanitaria prima del carico, da riportarsi sul mod. 4 e dai seguenti documenti:

a) Mod. 4 previsto dal D.P.R. n. 317/96;

b) scheda di stalla Mod. 2bis/33, estratto o fotocopia, vistato da personale veterinario del servizio veterinario area "A".

Per la visita sanitaria prima del carico degli animali positivi destinati ad essere avviati direttamente al macello non è dovuto alcun compenso da parte dell'allevatore al servizio veterinario.

Per gli ovini e caprini destinati ad essere macellati il veterinario territorialmente competente della AUSL provvederà, a segnalare telegraficamente o a mezzo fax, al veterinario responsabile del mattatoio di destinazione, l'inoltro degli animali.


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

Il Veterinario responsabile dell'impianto ove sono macellati gli animali infetti, prima dello scarico degli animali dell'automezzo e prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, o la sosta temporanea nelle stalle di sosta annesse al macello, dovrà verificare la perfetta rispondenza dei dati di identificazione degli animali in parola con quelli riportati sul mod. 2bis\33 dei scorta e sul mod.4.

In presenza di irregolarità, comunque riscontrata, bisogna richiedere istruzioni al servizio veterinario area "A" della AUSL da cui provengono gli animali, in ogni caso si deve segnalare entro due giorni dalla comunicazione telegrafica il mancato arrivo degli animali infetti.

I mod. 4, le schede di stalla Mod. 2bis\33, le matrici dei registri di cui all'art. 17 del R.D. 20\12\1928 n. 3298, dove devono essere riportati gli estremi dei contrassegni degli animali infetti

abbattuti, le marche auricolari degli stessi ed una copia del Mod. 9\33 devono essere conservati agli atti del macello per un periodo di almeno 5 anni.

Il responsabile del macello, deve spedire alla AUSL di provenienza degli animali, l'attestato di abbattimento mod. 9\33 in duplice copia entro 5 giorni dall'abbattimento.

Per il rilascio dell'attestato di abbattimento (mod. 9\33) per gli animali sieropositivi con obbligo di abbattimento non è dovuto alcun compenso dal proprietario dell'animali al servizio veterinario della Azienda U.S.L. territorialmente competente sull'impianto di macellazione

5. Qualora sia diagnosticata la presenza della brucellosi in ovini o caprini che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza, l'autorità sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali abbiano avuto contatti con animali per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

6. Inoltre dopo l'eliminazione mediante macellazione od abbattimento degli ovini e dei caprini di cui all'art. 6 del presente piano;

- a) nessun ovino o caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovini o di caprini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modificazioni;
- b) saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni e dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;
- c) Il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a 6 mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti. Il ripopolamento può essere effettuato con soggetti nati in azienda.

Dopo l'eliminazione, mediante macellazione o abbattimento degli ovini e dei caprini infetti e prima del ripopolamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto il controllo ufficiale.

Prima di procedere alla ricostruzione dell'effettivo, occorre, oltre all'applicazione delle misure prescritte, non sottovalutare l'importanza che riveste il controllo sierologico dei cani presenti in allevamento. (vedi art. 20)

Gli agnelli nati dopo il primo intervento sierologico con esito positivo devono essere identificati e destinati alla macellazione senza alcun diritto ad indennizzo.

La non macellazione, degli agnelli nati dopo il primo intervento sierologico con esito


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

positivo, costituisce violazione e oltre alla sanzione comporterà la perdita del diritto all'indennizzo degli animali abbattuti, sieropositivi al successivo controllo.

Il personale di vigilanza ed ispezione deve, frequentemente effettuare sopralluoghi in azienda per verificare soprattutto la mancata segnalazione di introduzione di animali, lo spostamento di animali senza i previsti mod.

4

Di ogni sopralluogo effettuato, il personale di vigilanza, dovrà redigere verbale al responsabile del servizio veterinario dell'area "A"

Art. 8 - disinfezioni

1. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione o abbattimento degli ovini e dei caprini infetti e prima di ricostruire il gregge, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale.

All'esito negativo della seconda prova, dopo aver proceduto alla pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale, dei ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, attrezzature e utensili usati per gli animali, si effettua la chiusura del focolaio con la revoca dei provvedimenti restrittivi adottati.

Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.

2- Tutti i mezzi di trasporto, dopo ogni trasporto di animali infetti al macello e provenienti da un allevamento infetto devono essere lavati e disinfettati presso il macello alla presenza del veterinario responsabile del macello.

3- Le disinfezioni sono effettuate a cura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale utilizzando ove presenti, le stazioni mobili di disinfezione, o, in mancanza di tali mezzi,

eseguite da ditte specializzate convenzionate con gli enti, o, infine da parte dell'allevatore stesso sotto il controllo ufficiale del veterinario arca "A".

Il veterinario dell'AUSL rilascerà il relativo certificato.

Art. 9 - allevamento ufficialmente indenne da brucellosi
A) concessione della qualifica.

E' riconosciuto come allevamento ovino, caprino, ovi-caprino ufficialmente indenne da brucellosi l'allevamento in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;

b) non sono presenti animali della specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi; tranne che si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con vaccino Rev 1.

c) sono state praticate due prove sierologiche a distanza di sei mesi ma da non oltre un anno, una dall'altra, conformemente al D.M.S. 2luglio 1992, n. 453, su tutti gli ovini e i caprini dell'allevamento di età superiore a sei mesi al momento della prova, con esito negativo;

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini o caprini nati nell'allevamento o che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sottoposti ad un esame sierologico di fissazione del complemento nei 30 giorni precedenti lo spostamento, con esito negativo.

B) Mantenimento della qualifica

1. negli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi che non sono situati in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene



REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

conformemente ai requisiti del punto D), viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento, di età superiore ai sei mesi.

2. la qualifica dell'allevamento può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

3. in ogni allevamento, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti i becchi e gli arieti non castrati di età superiore ai sei mesi;

- tutti gli animali introdotti nell'allevamento nel periodo successivo al controllo precedente;

- il 25% delle femmine d'età superiore a sei mesi, per un numero di capi non inferiore a 50 per allevamento, tranne per quanto riguarda gli allevamenti in cui sono presenti meno di 50 femmine, nel qual caso tutte le femmine devono essere controllate.

4. per una regione che non è ufficialmente indenne ed in cui più del 99% degli allevamenti ovis, caprini, ed ovi-caprini sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi, la periodicità del controllo degli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni siano sottoposti ad un programma di eradicazione.

C) Sospetta comparsa della brucellosi: accertamenti

Allorché, in un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino ufficialmente indenne da brucellosi:

a) si sospetta la presenza di brucellosi in uno o più ovis o caprini, la qualifica dell'allevamento è revocata dall'unità sanitaria locale competente per territorio. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente isolati, in attesa di una conferma o di una smentita ufficiale della presenza della brucellosi;

b) la presenza della brucellosi è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica di cui al punto a) è revocata. L'allevamento è infetto. (provvedimenti per allevamento infetto).

D) introduzione di animali

I proprietari di allevamenti Ufficialmente indenni da brucellosi, o di allevamenti sottoposti all'adozione del risanamento prevista dal D.M.S. 2/7/92 n. 453 possono introdurre soltanto animali scortati da certificati ufficiali comprovanti che gli stessi provengono da allevamenti "ufficialmente Indenni da brucellosi" e che gli stessi siano stati sottoposti nell'allevamento di provenienza, da non più di 30 giorni dalla introduzione, ad una prova sierologica di fissazione del complemento con esito negativo.

Gli allevamenti di nuova costituzione possono essere costituiti solo con animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e che sono stati sottoposti nell'allevamento di provenienza, da non più di 30 giorni, precedenti lo spostamento, ad una prova sierologica di fissazione del complemento con esito negativo.

Ogni nuova introduzione di capi negli allevamenti controllati o per la costituzione di nuovi allevamenti deve essere segnalata, da parte del proprietario o detentore degli animali, al Servizio Veterinario area "A" dell'Azienda USL territorialmente competente entro 8 giorni dalla introduzione stessa.

Possono essere introdotti in fiere, mercati, ed esposizioni solo animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

Art. 10 --- attestazione sanitaria

1. per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni il servizio veterinario dell' U.S.L. competente per territorio rilascia


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

un'apposita attestazione Mod. Q (Serv. Vet.) di "Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato".

2. i proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi o per i prodotti da loro ottenuti. Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo punto. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

3. la qualifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. I centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accertare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

4. l'unità sanitaria locale competente per territorio disporrà periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, affinché sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti.

5. l'attestazione di sanità Mod. Q (Serv. Vet.) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dall'art. 9 del D.M.S. 2\7\92 N. 453.

6. l'attestazione di cui al punto 5 sopraindicato può essere rinnovata soltanto dopo che una parte rappresentativa degli animali dell'allevamento, come definita dall'art. 9, lettera B), punto 3, sia stata sottoposta nuovamente agli accertamenti diagnostici con esito negativo e sempre che nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificati le condizioni previste dall'art. 19 del D.M. 2\7\92, n. 453.

Art. 11 - certificazione per singoli soggetti

1. per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da parte del servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio uno speciale certificato Mod. R (Serv. Vet.) comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto controllo dello Stato.

2. il certificato Mod. R è valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Art. 12 - Allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi
A) Concessione della qualifica.

1. E' considerato indenne da brucellosi l'allevamento ovino, caprino, ovi-caprino in cui:

- a) gli animali di tutte le specie presente nell'allevamento sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;
- b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parti di essi, sono stati vaccinati con vaccino REV 1;
- c) sono state praticate conformemente all'allegato al D.M.S. 2\7\92 N. 453 due prove sierologiche a distanza di sei mesi su tutti gli ovini e i caprini vaccinati di età superiore a diciotto mesi presenti nell'allevamento, con esito negativo;
- d) sono state praticate conformemente all'allegato del D.M.S. 2\7\92 N. 453 due prove sierologiche a distanza di sei mesi su tutti gli ovini e i caprini non vaccinati di età superiore a sei mesi presenti nell'allevamento, con esito negativo.
- e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'allevamento o provenienti da un allevamento



REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

ufficialmente indenne da brucellosi, o da un allevamento indenne da brucellosi nelle condizioni definite al successivo punto D);

- f) sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al successivo punto.

B) Mantenimento della qualifica

1. ogni anno viene effettuata una prova sierologica su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento. La qualifica è mantenuta unicamente se gli esiti della prova sono negativi.

2. in ogni allevamento, la parte rappresentativa di animali da sottoporre a controllo è costituita da:

- tutti i becchi e gli arieti non castrati e non vaccinati di età superiore ai sei mesi;
- tutti i becchi e gli arieti non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi;
- tutti gli animali introdotti nell'allevamento successivamente all'ultimo controllo;
- il 25% delle femmine in età da produzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per allevamento, tranne i casi in cui sono presenti meno di 50 femmine

selezionabili per la prova, nel qual caso devono essere sottoposte al controllo nella totalità

C) Sospetta comparsa della brucellosi: accertamenti.

1. allorchè in un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'allevamento è sospesa; l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente isolati, in attesa di una conferma o di una smentita ufficiale della presenza della brucellosi.

2. se la presenza della brucellosi è confermata in un allevamento, la precedente qualifica sanitaria viene riacquistata solo quando tutti gli animali infetti delle specie recettive all'infezione sono stati macellati o abbattuti e se due prove, effettuate

conformemente all'allegato DEL d.m.s. 2\7\92 N. 453 ad un intervallo di almeno tre mesi:

- su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se vaccinati
- su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non vaccinati, hanno dato esito negativo.

Tuttavia i cani presenti nell'allevamento verranno sottoposti a controllo sierologico e laddove risultassero positivi alle prove verranno sottoposti ad idoneo trattamento terapeutico in locali isolati, sotto il controllo della U.S.L.

D) Introduzione di animali in un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi.

1. possono essere introdotti in un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi soltanto ovini o caprini provenienti da un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino ufficialmente indenne od indenne da brucellosi.

Tali animali, se superiori a 18 mesi devono essere stati sottoposti a prelievo sierologico da non più di 30 giorni.

E) Modifica della qualifica

1. un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi può acquisire la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi dopo un intervallo minimo di due anni, se:

- a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi da almeno due anni;
- b) al termine del secondo anno della sospensione della vaccinazione, gli animali di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova di siero agglutinazione rapida con antigene al Rosa Bengala e/o ad una prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato D.M. 2\7\92, N. 453.


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

1. Per gli allevamenti riconosciuti "indenni da brucellosi" è rilasciata dalla U.S.L. competente per territorio un'apposita attestazione Mod. S (Serv. Vet.) di "allevamento ovino, caprino, ovino e caprino, indenne da brucellosi".

2. Per tali allevamenti valgono le norme previste dall' art. 12 del D.M.S. 2\792, N. 453.

3. Il Mod. S (Serv. Vet.) ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Art. 14 --- Certificazione per singoli soggetti

1. Per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti riconosciuti "indenni", da parte della U.S.L. competente per territorio viene rilasciato uno speciale certificato Mod. T (Serv. Vet.) dal quale risulta che appartengono ad uno di tali allevamenti e che sono stati eventualmente vaccinati con REV.1 come previsto dall' art. 12 del D.M.S. 2\792 n. 453.

2. Il Mod. T (Serv. Vet.) ha validità di giorni quindici dalla data del rilascio.

Art. 15 --- Revoca delle qualifiche

1. Nei casi in cui negli allevamenti riconosciuti in precedenza "ufficialmente indenni" o "indenni" si verificano, tutte o in parte le condizioni previste dall'art. 19 del D.M.S. 2\792 n. 453, la U.S.L. competente per territorio provvede a revocare l'attestazione Mod. Q (Serv. Vet.) e Mod. S (Serv. Vet.) e a sospendere il rilascio dei certificati Mod. R (Serv. Vet.) e Mod. T (Serv. Vet.).

Analogamente l'U.S.L. competente per territorio procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la

brucellosi.

2. I certificati Mod. R (Serv. Vet.) e Mod. T (Serv. Vet.) perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non indenne da brucellosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Art. 16 --- Regione ufficialmente indenne

1. Il Ministero della sanità su richiesta delle regioni può dichiarare "ufficialmente indenne" da brucellosi degli ovini e dei caprini il territorio delle singole province, di una o più regioni in cui almeno il 99,8% degli allevamenti ovini, caprini od ovi-caprini sono allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e:

- ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'allevamento o del macello, dimostrano, con un tasso di probabilità del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non sono infetti, oppure almeno il 10% degli ovini e caprini di età superiore ai sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato al D.M.S. 2\792 N. 453;
- le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

2. Qualora le circoscrizioni di cui sopra, comprendano allevamenti che si trovano tutti o in parte nella condizione prevista dall'art. 14 del D.M.S. 2\792 N. 453, possono essere dichiarati "indenni da brucellosi degli ovini e dei caprini", allorché almeno il 99,8% degli allevamenti ovini, caprini o ovi-caprini sono allevamenti indenni da brucellosi e:

- ogni anno controlli per sorteggio, praticati nell'allevamento o nel macello, dimostrano con un tasso di probabilità del 99% che almeno il 99,8% degli allevamenti non sono infetti;
- oppure:
- almeno il 10% di ovini e caprini di età superiore ai sei mesi e,


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

- almeno il 10% di ovini di età superiore ai diciotto mesi e vaccinati in età inferiore ai sette mesi siano stati sottoposti a prove sierologiche ufficiali con esito negativo, praticate conformemente al D.M.S. 2\792, N. 453, e le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

Art. 17 - allevamento infetto

1. un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi o all'isolamento dell'agente eziologico, o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

Art. 18 - Provvedimenti per gli allevamenti infetti

1. Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata si dovranno adottare adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto, nonché, la propagazione della malattia tra gli animali e in particolare, oltre le specifiche disposizioni previste dagli articoli 5, 107 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, dovrà essere disposto che:

a) qualsiasi movimento di ovini e caprini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione per l'uscita di ovini e caprini destinati a essere macellati da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, e successive modificazioni;

b) gli ovini e i caprini per i quali sia stata ufficialmente confermata la presenza della brucellosi siano isolati e marcati ai sensi del D.M.S. 2\792 N. 453;

c) il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico

adeguato per l'alimentazione animale;

d) il latte di animali sani proveniente dagli allevamenti infetti venga rimosso dall'allevamento in contenitori separati identificati con appositi contrassegni soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione.

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.

La pastorizzazione deve essere effettuata con attrezzature che garantiscano almeno il rispetto dei seguenti parametri T/t:

1) in scambiatore a piastra 72°C/15 secondi;

2) direttamente in caldaia: 65 C/20 minuti primi, oppure 60°C/25 minuti primi;

e) le carcasse le mezzene, i quarti di ovini e caprini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattate in modo da evitare ogni contaminazione ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;

f) i feti, gli agnelli nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, almeno che non siano destinati ad esami di laboratorio;

g) il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

immediatamente distrutti, bruciati od interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e, qualora si tratti di materiali, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzati;

h) le sardigne e gli altri impianti di smaltimento garantiscano l'assenza del rischio di diffusione della brucellosi;

i) il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame.

Per quanto riguarda la salute umana, la mancata osservanza o il mancato controllo delle prescrizioni restrittive previste per gli allevamenti infetti, specialmente nei riguardi del latte e dei relativi prodotti, espone i potenziali consumatori a livelli di rischio inaccettabili.

Gli ispettori di igiene devono effettuare frequenti ispezioni negli allevamenti infetti per il controllo della osservanza delle prescrizioni restrittive specialmente nei riguardi del latte e dei relativi prodotti.

Di ogni ispezione deve essere effettuata una relazione che specifica il motivo del controllo, le persone presenti e le risultanze dei controlli. Il detentore o un suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione, e se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto. Se il detentore o un suo rappresentante non vuol firmare la relazione ne deve essere fatta menzione nella relazione stessa. Ogni

relazione deve essere inviata in copia al responsabile del servizio veterinario area "A".

Art. 19 --- ripresa dei controlli

Dopo l'eliminazione mediante macellazione od abbattimento degli ovini e caprini infetti:

- nessun ovino o caprino può entrare od uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovini o di caprini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni

- i controlli periodici saranno effettuati:

- il primo controllo non prima di 6 settimane e non dopo 100 giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

In caso di esito negativo su tutti i capi di età superiore a sei mesi, è possibile il ripopolamento dell'allevamento con capi nati in azienda.

- Il secondo controllo, in caso di esito negativo del primo controllo, è effettuato almeno 3 mesi dal primo controllo negativo; se tale controllo dà esito negativo su tutti i capi ovini superiori a sei mesi di età si provvede alla chiusura del focolaio previa attuazione delle disinfezioni.

Questo accertamento, se negativo su tutti i capi, è il primo accertamento utile per il conseguimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne.

Per (ri)ottenere la qualifica di allevamento U.I. da brucellosi tutti gli ovini e caprini di tale allevamento, di età superiore a sei mesi, devono essere sottoposti, ad un successivo controllo sierologico a distanza di sei mesi dal 2° controllo negativo.

In caso di abbattimento totale è possibile provvedere a reimmettere animali nell'azienda solo dopo 60 giorni dalla pulizia e disinfezione dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e degli utensili per animali.


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

Art. 20 --- provvedimenti per animali di altre specie

1. Nei casi in cui l'USL competente per territorio ritenga che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini, potrà adottare nei loro confronti, tutte o in parte, le misure previste dal presente regolamento.

I cani presenti in allevamenti infetti saranno sottoposti ad accertamento sierologico e laddove risultassero positivi alle prove, verranno sottoposti ad idoneo trattamento terapeutico in locali isolati, se necessario in un canile o altro ricovero per cani, sotto il controllo del servizio veterinario area "A" della AUSL competente, per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 21 --- misure per le stalle di commercianti

1. I commercianti di bestiame che intendono fornire ovini o caprini ad allevamenti posti sotto controllo ai sensi del D.M.S. 2\792 N. 453 sono tenuti ad attivare apposite stalle sottoposte a vigilanza veterinaria con periodicità almeno mensile da parte del personale di vigilanza ed ispezione della U.S.L. competente per territorio nelle quali possono essere introdotti soltanto ovini o caprini scortati da certificato Mod. R (Serv. Vet.) od ovini o caprini scortati da certificato Mod. T (Serv. Vet.) ed a condizione che durante la permanenza i soggetti introdotti non vengano a contatto con altri capi di qualifica sanitaria inferiore.

Sono altresì obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico da tenere a disposizione del servizio veterinario la data

di ingresso e di uscita dei soggetti, nonché, i relativi contrassegni di identificazione.

In tali stalle gli operatori di vigilanza e ispezione devono effettuare frequenti controlli per verificare il rispetto di quanto sopra.

Art. 22 mod. 4 del DPR 317\96

I mod. 4 del DPR 317\96 possono sostituire i mod. R-T, del DMS 453\92, certificazioni per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali utilizzati ai fini della movimentazione, se tali mod. 4 riportano la firma del veterinario ufficiale.

Art. 23 Conferma qualifiche precedenti

1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, e successive modificazioni, nonché delle norme del presente piano, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate per conto dello Stato.

Art. 24 --- Indennità di abbattimento

1) Ai proprietari di animali abbattuti o macellati è corrisposta apposita indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da corrispondersi secondo norme e criteri previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni.

Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono rivolgere domanda, in duplice copia, alla AUSL in cui gli animali sono stati riconosciuti infetti, riportandovi tutti gli elementi atti ad individuare l'allevamento di appartenenza, il numero complessivo dei capi da abbattere nonché la data in cui sono stati effettuati gli


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

accertamenti. Nella domanda deve essere inoltre esplicitamente affermato che gli interessati sono a conoscenza di tutte le norme relative alla concessione dell'indennità di abbattimento e che le accettano incondizionatamente.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- Mod. 9\33 - attestato di abbattimento
- Mod. 2 bis\33 in originale o in copia autenticata, notificato dal comune;
- copia della ordinanza sindacale di abbattimento, notificata;
- copia del mod. 4 dell'invio degli animali al macello;
- se trattasi di animali (caprini) iscritti al libro genealogico, attestato rilasciato dall'associazione allevatori giuridicamente riconosciuta dal quale risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici.

- copia mod. 4 dell'invio al macello di agnelli nati dopo il primo intervento positivo
L'indennità prevista per l'abbattimento degli animali infetti non sarà corrisposta nei casi appresso indicati:

a) morte o abbattimento di urgenza dell'animale per qualsiasi causa;

Per gli animali morti il Sindaco è tenuto, tramite proprio personale e propri mezzi a provvedere alla eliminazione delle carcasse nel rispetto del D.L. 508\92 su indicazione del Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente.

b) animale introdotto nell'allevamento senza i requisiti previsti.

Le certificazioni sanitarie, devono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali, i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorità competenti od alle persone da queste incaricate, fino al successivo controllo ufficiale;

c) animali macellati oltre il periodo di tempo fissato;

d) mancato rispetto delle norme di legge relative alla profilassi della brucellosi.

d) presenza di agnelli superiori a 60 giorni nati dopo il primo esame sierologico positivo.

2) Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, e presentare la richiesta di indennizzo ed i relativi certificati di abbattimento (mod. 9\33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

3) (Sieronegativi-infetti) In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi (sieronegativi-infetti) situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata.

Di tale operazione la regione da comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della Sanità.

A tale scopo l'allevatore dovrà inoltrare apposita istanza al servizio veterinario area "A". Il servizio veterinario dopo aver acquisita la richiesta dell'allevatore con apposita relazione dovrà chiedere all'istituto zooprofilattico il parere necessario.

Dopo aver acquisito il parere dell'istituto zooprofilattico sperimentale il servizio veterinario area "A" dovrà richiedere con apposita relazione, allegando il parere dell'istituto zooprofilattico, il parere dell'assessorato regionale alla sanità. Il Dirigente del Servizio Veterinario area "A", dopo aver acquisito il parere del servizio veterinario regionale, propone al Sindaco la emanazione di apposita ordinanza di abbattimento degli animali. I suddetti animali, devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al più presto, e comunque non oltre novanta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore, della ordinanza sindacale.

**REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE**

Il parere dell'Assessorato Regionale alla Sanità, anche alla luce di quanto indicato con la nota del Ministero della Sanità - Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Ufficio VI prot. n°600.6\24406.AG\3338 del 5 luglio 1999, è - salvo nel caso in cui elementi oggettivi adeguatamente motivati ne condizionino diversamente l'indirizzo - ordinariamente favorevole all'abbattimento totale degli animali recettivi presenti nell'allevamento interessato.

Le indennità per l'eliminazione degli animali infetti o sieronegativi-infetti, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

Sono ritenute accettabili, da parte della Commissione europea, ai fini del contributo finanziario comunitario, esclusivamente le somme che le Aziende U.S.L. corrispondono a titolo di indennizzo, per gli animali abbattuti nel corso delle operazioni di risanamento, erogate nel rispetto della normativa vigente cioè entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso da parte dell'allevatore. La data di emissione del relativo mandato bancario, rappresenta il termine utile per valutare il rispetto di tale periodo di tempo.

Tale termine è valido anche per gli animali sieronegativi abbattuti.

Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da brucellosi, ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

1a) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;

2a) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;

3a) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.

Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Nel caso di abbattimento totale dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 40% tenendo presente che naturalmente, per tali casi, il ripopolamento non potrà che avvenire con animali provenienti da altri allevamenti.

Nel caso di abbattimento totale i capi da sostituire devono essere pari al numero di animali riscontrato al momento del primo controllo sierologico con esito positivo.

La maggiorazione non dovrà mai interessare un numero superiore a quello iniziale e la maggiorazione dovrà essere applicata dal primo abbattimento e per un numero pari a quello del primo controllo sierologico.

In un allevamento in cui si è proceduto all'abbattimento degli animali sieronegativi, il ripopolamento può essere effettuato con animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni che siano stati sottoposti ad un esame sierologico individuale di fissazione del complemento effettuata nei 30 giorni precedenti lo spostamento con esito negativo. Di tale introduzione il proprietario degli animali deve fare comunicazione entro otto giorni al veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente. Al fine dell'ottenimento della maggiorazione del 40% l'allevatore si impegna a detenere gli animali oggetto del ripopolamento per almeno ventiquattro mesi dal momento dell'acquisto. Prima di concedere la maggiorazione del 40% gli animali introdotti per il ripopolamento devono essere sottoposti ad un successivo controllo sierologico entro 15 giorni dall'introduzione. Sarà cura del proprietario, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione del 40%, far sottoporre i propri animali al controllo sierologico entro 15 giorni dalla


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

introduzione. In caso di sieropositività si dovrà effettuare una accurata indagine epidemiologica e ricercare eventuali irregolarità che se individuate dovranno essere oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria. La maggiorazione del 40% va concessa solo dopo il controllo sierologico.

Nel caso l'allevatore dovesse vendere l'intero gregge entro ventiquattro mesi dal ripopolamento, dovrà restituire la maggiorazione ricevuta. Sarà cura della AUSL provvedere all'azione di recupero.

Art. 25 --- Transumanza, alpeggio e pascolo vagante

1. Con separato provvedimento il Ministro per la sanità emana particolari norme che disciplinano il commercio, il pascolo, la circolazione ed il trasporto, nonché, la transumanza, l'alpeggio ed il pascolo vagante degli ovini e dei caprini che non appartengono ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi od indenni da brucellosi.
2. Tali discipline possono anche essere regolate, d'intesa con il Ministero della sanità, attraverso accordi interregionali nel quadro dei programmi proposti dalle singole regioni e province autonome ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33.
3. Per gli allevamenti che praticano la transumanza, l'alpeggio od il pascolo vagante il rilascio delle relative qualifiche sanitarie è demandato alla U.S.L. di residenza anagrafica dell'allevamento.
4. Gli esiti dei controlli effettuati nelle sedi di transumanza, alpeggio e pascolo vagante saranno comunicati immediatamente alle UU.SS.LL. di cui al precedente punto 3.
5. Il trasferimento sui pascoli estivi della regione del bestiame ovi-caprino è consentito previa esecuzione della visita veterinaria ufficiale entro i tre giorni precedenti la partenza. Tale visita deve

essere certificata sul mod. 7 dall'autorità sanitaria competente.

Tutti i capi superiori a 6 mesi, al momento della prova devono essere sottoposti, con esito favorevole, a controllo sierologico per la brucellosi da non più di 90 giorni precedenti lo spostamento.

I cani che accompagnano gli animali devono essere iscritti all'anagrafe canina, devono essere tatuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed essere risultati negativi ad un esame sierologico alla fissazione del complemento nei confronti della brucellosi, effettuata nei 90 giorni precedenti lo spostamento. I proprietari devono comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di destinazione il numero del tatuaggio.

Art. 26 - Disposizioni finanziarie

1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal Fondo sanitario nazionale (parte corrente - capitolo 5941 del Ministero del tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al D.M. 2/7/92 n. 453 ed in particolare:
 - a) il rimborso agli istituti zooprofilattici sperimentali delle spese sostenute per l'adeguamento delle attrezzature e per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici in applicazione del D.M. 2/7/92, n. 453;
 - b) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;
 - c) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del D.M. 2/7/92 n. 453;
 - d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini, nonché, il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di


REGIONE PUGLIA - SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti.

Art. 27 - Competenze esecutive

1-) L'allevatore o detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal D.M. 2/7/92 n. 453;

2-) Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi degli ovini e dei caprini, non possono:

a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

All'atto del riscontro delle domande di premio -PAC ovini- il servizio veterinario della AUSL competente per territorio, dovrà comunicare, all'Azienda di stato per gli interventi del mercato agricolo A.I.M.A., sia alla sede centrale che a quella provinciale, ed al Ministero per le politiche agricole-Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, via XX settembre, 20 Roma, i nominativi degli

allevatori, con i rispettivi codici aziendali, che non hanno sottoposto i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi degli ovini e dei caprini.

b) commerciare i prodotti lattiero caseari per l'alimentazione umana.

3-) In caso di inadempienza le operazioni sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

Art. 28 --- Inadempienze

1. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda di lire 50.000 a lire 500.000 ai sensi dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n.

33 che ha modificato l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Per effetto dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689 le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12\07\61 n. 603 e fino al 31\12\70 sono moltiplicate per tre. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, al doppio del minimo.

Atti di Organi monocratici regionali

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
SS.SS. 23 agosto 2000, n. 310.

L.R. 4-7-1974, n. 22 - IAPB Casa di Riposo "Anna Rizzi" con sede in Manfredonia. Determinazione indennità di carica Commissario Straordinario.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DELIBERA

1. Di determinare l'indennità di carica spettante al Commissario Straordinario dell'IPAB Casa di Riposo "Anna Rizzi" con sede in Manfredonia nella misura di L. 800.000 (ottocentomila) lorde mensili, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato se ed in quanto dovute per legge, con decorrenza dalla data del suo insediamento e sino alla cessazione dell'incarico.

2. Di dare atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento è ad esclusivo carico dell'IPAB Casa di Riposo "Anna Rizzi" con sede in Manfredonia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 della legge 17-7-1890, n. 6972.

3. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 lettera i) della L.R. 12-4-1994 n. 13 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. del Settore.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare si compone di n. quattro pagine, immediatamente esecutivo, non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 63 della l.r. n. 17/77 non derivando dal medesimo al mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Presidente dell'IPAB e incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Di Carlo

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
rag. Gregorio Gigante

Il Dirigente dell'Ufficio
dr. Mario Sammartano

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ADELFA (Bari)
DELIBERA C.C. 28 luglio 2000, n. 51.

Approvazione P.I.P. in via Valenzano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Approvare ai sensi dell'art. 21 della L.R. 31-5-1980, n. 56, il Piano per gli Insediamenti Produttivi in via Valenzano, adottato con delib. C.C. n. 37 del 26-5-2000.

Il Presidente
F.to sig. Nicola Lacasella

Il Segretario Generale
F.to dr. Pasquale Mazzone

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
DELIBERA C.C. 26 luglio 2000, n. 49.

Approvazione variante Piano di zona nord.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) - **di approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Regionale 31-5-1980, n. 56, **la Variante al Piano di Zona 167 Nord** così come adottata con propria deliberazione n. 5 del 31 gennaio 2000;

2) - di stabilire che, dopo l'esecutività del presente atto, si procederà ai sensi del 10° comma dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31-5-1980.

– subito dopo, essendo uscito dall'aula il Consigliere DI BARI Ing. Gianrodolfo, risultano n. 24 presenti.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente
Vitanostra Salvatore

Il Segretario Generale
Ruggeri dr. Vito

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
DELIBERA C.C. 26 luglio 2000, n. 50

Approvazione Piano lottizzazione maglia D1/3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) - **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 e dell'art. 27 della Legge Regionale 31-5-1980, n. 56, il Piano di lottizzazione, con allegato schema di

convenzione, in Contrada "Lamapaola", maglia di P.R.G. D1/3;

2) - di stabilire che, dopo l'esecutività del presente atto, si procederà ai sensi del 10° comma dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31-5-1980.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente
Vitanostra Salvatore

Il Segretario Generale
Ruggeri dr. Vito

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (Bari)
ORDINANZA DIRIGENTE IV SEZIONE 12 luglio
2000, n. 190.

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

ORDINA

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia pagherà alle ditte sottoindicate, che hanno accettato, l'indennità da corrispondere per l'esproprio delle aree necessarie per i lavori di prolungamento di condotta idrica dell'acquedotto rurale delle Murge in agro di Gravina di Puglia, come di seguito specificato:

Art. 2

L'espropriante dovrà disporre il pagamento dell'indennità accettata entro 60 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento qualora gli espropriandi abbiano provveduto a documentare direttamente la libertà e proprietà degli immobili; in mancanza, il termine per il pagamento decorre dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso di sconto.

Art. 3

Su richiesta dell'espropriante ed in seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito pagamento, sarà pronunciata l'espropriazione degli immobili interessati dal procedimento di cui all'oggetto.

Art. 4

La presente ordinanza a cure e spese dell'Ente espropriante sarà pubblicata sul BUR Puglia e inserita nel FAL della Provincia di Bari.

Gravina in Puglia, li 12 luglio 2000

p. Il Dirigente della Direzione IV
Ferrarese ing. Michele

ELENCO DITTE

N	PROPRIETARI ESPROPRIANDI		IDENTIFICAZIONE CATASTALE				INDENNITA' SPETTANTE	
	Partita	ditta	Fg.	Part.	Sub	Def.	Sup. reale espropriata (mq.)	Totale indennità (L.)
1	101325	REGIONE PUGLIA - Settore Riforma Fondiaria - Ufficio stralcio ex E.R.S.A.P.	56	189	B	358	360	873.800
2	101325	SARDONE Paola nata ad Altamura il 29.09.1963 (assegnataria E.R.S.A.P.)	56	189	B	358	360	489.600
3	25667	LADDAGA Paolo nato a Gravina il 16.08.1929	56	290	B	346	1.008	2.644.530
4	25667	LAMURAGLIA Salvatore nato a Gravina il 09.12.1935	56	272	B	348	216	566.680

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DELIBERA G.C. 26 luglio 2000, n. 463

Approvazione progetto sovrappasso.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Approvare, in via definitiva, il progetto di un sovrappasso ferroviario di connessione viaria, veicolare e pedonale dei quartieri residenziali a Ponente della città negli elaborati ed importi di cui alla deliberazione n. 868 in data 1-12-1999.

2. Ribadire che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera prevista ai sensi dell'art. 37 della legge Regionale n. 27/85. A tal fine si intendono confermati i termini stabiliti con la citata deliberazione di G. C. n. 868/99, punto 4) del dispositivo.

3. Confermare quant'altro stabilito con la stessa deliberazione di approvazione n. 868/99, con particolare riferimento ai punti 5), 8), 9) e 10).

4. Confermare quale responsabile del procedimento l'ing. Vito Vacca Dirigente del Settore LL.PP. incaricandolo anche di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 Legge n. 865/71 con contestuale comunicazione ai cittadini che hanno prodotto osservazioni.

5. Incaricare lo stesso responsabile del procedimento nonché Capo Settore LL.PP. a mettere in atto tutti gli adempimenti finalizzati all'espropriazione dei suoli necessari per la realizzazione dell'opera.

Molfetta, 31 Agosto 2000

Il Sindaco
prof. Guglielmo Minervini

COMUNE DI PUTIGNANO (Bari)
DELIBERA C.C. 14 luglio 2000, n. 22

Approvazione Piano lottizzazione comparto 1 Z.I. D/A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare, come in effetti approva, il Piano di lottizzazione riferito al comparto n. 1 del Piano particolareggiato della zona industriale D/A, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 e degli artt. 21 e 27 della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980, redatto dallo Studio Associato A.I.U. di Putignano, composto dai seguenti elaborati scrittografici:

- R01 - relazione - quadro economico - relazione integrativa;

- stato dei luoghi - estratto P.I.P. - estratto catastale;
- rilievo altimetrico con viabilità pubblica di lottizzazione e pubblica di P.I.P.;
- individuazione aree standards;
- rappresentazione della lottizzazione su estratto catastale;
- planimetria quotata di progetto - tabella dati tecnici;
- destinazione d'uso;
- insiemi edilizi e superfici di pertinenza;
- viabilità ed illuminazione;
- sezioni profili - sezione stradale;
- schema rete idrica;
- schema reti di fognatura nera e bianca;

2. di approvare, come in effetti approva, lo schema di convenzione, presentato unitamente al Piano di lottizzazione in questione, con il quale saranno regolati i rapporti tra le parti private e questo Comune di Putignano;

3. di dare atto che alla pratica di cui al sub. 1) è allegata la scheda di controllo urbanistica, compilata e sottoscritta dal Dirigente l'U.T.C. - Dott. Ing. Aldo Sportelli.

In ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 53 - Co. I della legge 8 giugno 1990, n. 142, esprime parere favorevole:

ing. Aldo Sportelli

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. LE/1 LECCE

Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico I livello disciplina Ginecologia e Ostetricia.

In attesa dell'espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di I livello - Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, bandito con deliberazione n. 4531 del 7-8-2000, ai sensi dell'art. 18 - comma 3 - del Decreto Legislativo 30-12-1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 9 - comma 17 - della Legge 20 maggio 1985, n. 207, è indetto Avviso pubblico per il conferimento di incarichi non rinnovabili di durata non superiore ad otto mesi per la copertura di posti di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Ginecologia e Ostetricia.

Il trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in vigore e dal C.C.N.L. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in data 5-12-1996 e pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-1996 - Serie Generale.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione all'Avviso sono prescritti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 29/93 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.
2. Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura della A.U.S.L. LE/1, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla disciplina di Ginecologia e Ostetricia, dal D.M. 30-01-1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline riconosciute affini alla disciplina di Ginecologia e Ostetricia dal D.M. 31-01-1998. Il personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10-12-1997, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Domanda di ammissione all'Avviso

Per l'ammissione al presente Avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della A.U.S.L. LE/1, via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i termini di presentazione prescritti dal presente Avviso.

L'amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella Disciplina di Ginecologia e Ostetricia o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 o in disciplina affine ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998; per il personale di ruolo nella disciplina messa a concorso, certificato di servizio rilasciato dall'Azienda USL o dall'Azienda ospedaliera di appartenenza.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

La mancata presentazione dei predetti documenti costituisce motivo di esclusione dall'Avviso.

Alla domanda di partecipazione all'Avviso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia

legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Esclusione dall'Avviso

L'esclusione dall'Avviso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della U.s.l., da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi

a) La commissione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone per la valutazione dei titoli complessivamente di 20 punti.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- | | |
|--|----------|
| a) titoli di carriera: | punti 10 |
| b) titoli accademici di studio: | punti 3 |
| c) pubblicazioni e titoli scientifici: | punti 3 |
| d) curriculum formativo e professionale: | punti 4 |

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
- b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione

al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i seguenti criteri, previsti dall'art. 11 del D.P.R. 483/97.

Criteri di valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

- 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
- 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) Pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo e divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

c) Curriculum formativo e professionale:

- 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera car-

riera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

- 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
- 3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di riafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali

1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

2. All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20%.

Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4. omissis.

Art. 23 Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”

Graduatoria e conferimento dell'incarico

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda U.s.l. ed è immediatamente efficace.

Sono conferiti incarichi, non rinnovabili, di durata non superiore a mesi otto, nei limiti dei posti complessivamente vacanti, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Gli incarichi provvisori si intendono revocati e cessano di diritto all'atto della copertura dei posti di cui trattasi con personale di ruolo.

Adempimenti degli incaricati

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dalla U.s.l., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione all'Avviso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all'Avviso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

La U.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale - U.O. - assunzioni concorsi e gestione del ruolo della AUSL LE/1 - tel. 0832/215890.

Il Direttore Generale
Avv. Paolo Pellegrino

AZIENDA OSPEDALIERA "DI VENERE-GIOVANNI XXIII" BARI

Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.

- Si rende noto che il trentesimo giorno feriale successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - alle ore 11,00 - nella Sala Riunioni del Presidio Ospedaliero "GIOVANNI XIII" - Via Amendola n. 207 BARI - avrà luogo il sorteggio dai Ruoli Nominativi Regionali dei COMPONENTI le Commissioni Esaminatrici dei Pubblici Concorsi, per titoli ed esami,:

- n. 1 posto DIRIGENTE MEDICO (ex 1° Livello) della U.O. NEUROLOGIA del P.O. "DI VENERE";
- n. 2 posti DIRIGENTE MEDICO (ex 1° Livello), di cui n. 1 posto per la U.O. MEDICINA GENERALE e n. 1 posto per la U.O. LUNGODEGENTI del P.O. "DI VENERE".

- Il presente Avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi dell'art. 6 - comma 3 - D.P.R. 10-12-1997, n. 483.

Bari, li 08 Settembre 2000

Il Direttore Generale
dott. Pompeo Traversi

AZIENDA OSPEDALIERA "POLICLINICO" BARI

Concorso pubblico per n. 4 posti di Ostetrica.

In esecuzione alle delibere nn. 956 e 1022 rispetti-

vamente del 18-7-2000 e dell'1-8-2000 ed ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.M.S. 30-01-1982, dalla L. 207/85, dalla L.R. 9/86 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Operatore Professionale Sanitario - Ostetrica - cat. C.

Ai sensi della Legge 10-04-1991, n. 125, i posti si intendono riferiti ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

Questa Azienda Ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

- A) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
- B) Idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà, inoltre, di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.
- C) Diploma di Ostetrica e Iscrizione all'Albo Professionale attestato da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza del bando.
- D) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge in materia di leva militare.
- E) Godimento dei diritti politici.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 2: MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE AL CONCORSO

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta libera, devono essere inviate entro il termine di scadenza del presente bando, al Direttore Generale - Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale" - Ufficio Concorsi - Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 BARI - trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (comma 7 art. 2 D.P.R. n. 483 del 10-12-1997 in G.U. n. 13 del 17-01-1998).

A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

**ART. 3: MODALITÀ DI
FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
D'AMMISSIONE**

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), debitamente datata e firmata gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilità personale:

- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
- il possesso dei titoli di cui ai punti C dell'art. 1 del presente bando;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l'indicazione della qualifica e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli;
- idoneità fisica all'impiego.

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare, in originale o in fotocopia legale, i documenti di cui ai punti C dell'art. 1 del presente bando.

La predetta documentazione potrà essere prodotta, in alternativa alle modalità sopra indicate, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (redatta secondo l'allegato schema B) ovvero in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiara la conformità della copia all'originale e da una fotocopia di un proprio documento di identità. (Tale dichiarazione potrà essere redatta secondo l'allegato schema C).

Il candidato dovrà, altresì, allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (schema B) riguardante l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono il diritto di preferenza o precedenza alla nomina a parità di titoli e di merito come stabilito dall'art. 5 D.P.R. 487/94.

ART. 4: TITOLI

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:

A:

- 1) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito;
- 2) eventuali certificati di frequenza, volontariato e similari.

I documenti, i titoli e i certificati di cui innanzi possono essere presentati in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione (schema B) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (schema C);

- 3) pubblicazioni scientifiche: devono essere edite a stampa e potranno essere presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà che dichiara la conformità della copia all'originale, allegando una fotocopia di un proprio documento d'identità.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle più volte richiamate disposizioni di cui alla legge n. 15/68 e al D.P.R. 403/98 potranno essere redatte secondo gli allegati schemi B e C.

A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l'attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di agg.to).

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio

B: Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

C: Elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

ART. 5 - PROVE DI ESAME
(art. 83 D.M.S. 30-01-1982)

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

La data, nonché la sede delle prove d'esame verranno comunicate a ciascun concorrente a mezzo di lettera raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso, almeno 20 giorni prima della data delle prove stesse.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta: relazione su argomento scelto dalla Commissione ed attinente alla materia oggetto del concorso;
- b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.M.S. 30-01- 1982.

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO -
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per il personale dell'Area di Comparto.

Il vincitore del concorso è tenuto a presentare ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro la seguente documentazione:

- 1) certificato generale del casellario giudiziale;
- 2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 legge 15/68 e dell'art. 1 D.P.R. 403/98 da cui risulti:
 - a) luogo e data di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza italiana;
 - d) comune d'iscrizione nelle liste elettorali;
 - e) godimento dei diritti politici;
 - f) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
 - g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate;
 - h) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o privato;
 - i) codice fiscale;
 - j) stato di famiglia.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia agli interessati senza l'obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Il presente bando è stato emanato ai sensi del com-

ma 1 art. 1 della legge n. 662 del 23-12-1996 in G.U. Supplemento Ordinario 303 del 28-12-1996.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono le norme di cui al D.P.R. 761/79, al D.M.S. 30-01-1982 e 03-12- 1982, alla Legge 207/85 e alla Legge Regionale n. 9/86.

Il presente bando è stato emanato con le procedure e le modalità di cui al D.P.R. 761/79 e del D.M.S. 30-01-1982.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico - Piazza Giulio Cesare n. 11 - Bari tel. 080/5592668-507.

Il Dirigente ad Interim
Area Gestione del Personale
dr. Andrea Volpe

Il Direttore Generale
dr. Michele Pontrelli

Schema di domanda

Allegato A

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome)
..... (nome) presa visione
del bando concorso pubblico, per titoli ed esami per n.
.... posti di, chiede di poter par-
tecipare al concorso stesso, dichiarando sotto la pro-
pria responsabilità:
luogo di nascita prov. ;
data di nascita cittadinanza ;
luogo di residenza prov. ;
Via c.a.p. ;
codice fiscale
di essere iscritto nelle liste elettorali del
di non essere comune di (1) ;
di avere riportato condanne penali (2) ;
di non aver
di essere in possesso del diploma di:
..... ;
di essere iscritto all'Albo Professionale dal
..... ;
di aver prestato servizio presso (3) ;
di non aver
qualifica
dal al ;
dal al ;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi
..... ;
di avere diritto alla preferenza o precedenza alla no-
mina a parità di merito e di titoli, in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti: (4);
di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l'im-
piego stesso mediante la produzione di documenti fal-

si o viziati da invalidità non sanabile; di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ; di trovarsi fisicamente idoneo all'impiego; di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

località/Stato ; Via c.a.p. ; telefono

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data Firma

- (1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi; (2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che la emesso. (3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare "alcuna Amministrazione Pubblica" omettendo di compilare le indicazioni necessarie. (4) Omettere tale dichiarazione nel caso che il candidato non sia in possesso di tali requisiti.

Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 191 E DELL'ART. 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 403.

....I.... sottoscritt.... cognome e nome nato a prov. il e residente in Via

Consapevole che, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,

Dichiara:

.

.

Data

.

Il dichiarante

.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni

di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito il presso con votazione

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione / abilitazione / formazione / aggiornamento / qualificazione conseguito il presso

Allegato C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 191 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 403.

....I.... sottoscritt.... cognome e nome nato a prov. il e residente in Via

Consapevole che, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,

Dichiara:

.

Data

.

Il dichiarante

.

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che

possono essere trascritte nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Copia della seguente pubblicazione:

Titolo

Composta di n. fogli è conforme all'originale.

La copia del seguente titolo o documento:

Composta di n. fogli è conforme all'originale.

AZIENDA OSPEDALIERA "POLICLINICO" BARI

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna.

In esecuzione alla delibera n. 1061 del 08-08-2000 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna con le procedure di cui al D.P.R. 10-12-1997 n. 483 in G.U. n. 13 del 17-01-1998.

Ai sensi della Legge 10-04-1991, n. 125, i posti si intendono riferiti ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

Questa Azienda Ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

- A) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
- B) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura di questa Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio.
- C) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia.
- D) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestato da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- E) Specializzazione in Medicina Interna, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 56 e 74 del D.P.R. 483/97. La disciplina transitoria di cui al citato art. 74 del D.P.R. 483/97 è stata prorogata di un ulteriore biennio ai sensi del D.P.R. 9-3-2000 n. 156.
- F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
- G) Godimento dei diritti politici.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 2: MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE AL CONCORSO

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta libera, devono essere inviate entro il termine di scadenza del presente bando, al Direttore Generale - Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale" - Ufficio Concorsi - Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 BARI - trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulla busta deve essere specificato: domanda per concorso pubblico, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (comma 7 art. 2 D.P.R. n. 483 del 10-12-1997 in G.U. n. 13 del 17-01-1998).

A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ART. 3: MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), debitamente datata e firmata gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilità personale:

- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio di cui ai punti C-D-E dell'art. 1 del presente bando;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l'indicazione della qualifica e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per

aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli;
- idoneità fisica all'impiego.

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.

Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda l'eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d'esame, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare, in originale o in fotocopia legale, i documenti di cui ai punti C-D-E dell'art. 1 del presente bando.

La predetta documentazione potrà essere prodotta, in alternativa alle modalità sopra indicate, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (redatta secondo l'allegato schema B) ovvero in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiari la conformità della copia all'originale e da una fotocopia di un proprio documento di identità. (Tale dichiarazione potrà essere redatta secondo l'allegato schema C).

Il candidato dovrà, altresì, allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (schema B) riguardante l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono il diritto di preferenza o precedenza alla nomina a parità di titoli e di merito indicati dall'art. 5 D.P.R. 487/94 e dall'art. 2 comma 9 della Legge 191/98.

A norma degli artt. 56 e 74 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483, alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi dei DD.MM. 30-01-1998 e 31-01-1998 pubblicati sulla G.U. n. 37 del 14-02-1998 S.G. come integrati con D.M. del 22-01-1999 pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09-02-1999. La disciplina transitoria di cui al citato art. 74 del D.P.R. 483/97 è stata prorogata di un ulteriore biennio ai sensi del D.P.R. 9-3-2000 n. 156.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.

Per quanto riguarda le specializzazioni conseguite ai sensi del Decreto Legislativo 8-8-1991 n. 257, la certificazione deve riportare, ai fini dell'assegnazione dello specifico punteggio, l'indicazione del loro conseguimento ai sensi della norma medesima.

ART. 4: TITOLI

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:

A:

1) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito;

2) eventuali certificati di frequenza, volontariato e similari.

I documenti, i titoli e i certificati di cui innanzi possono essere presentati in originale o in copia autenticata ovvero mediante autocertificazione (allegato schema B) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato schema C) così come descritto nel precedente articolo;

3) pubblicazioni scientifiche: devono essere edite a stampa e potranno essere presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà che dichiari la conformità della copia all'originale, allegando una fotocopia di un proprio documento d'identità.

Si precisa che per quanto attiene ai titoli per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l'attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di agg.to).

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio

B: Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

C: Elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datati e firmati.

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I titoli di servizio redatti in lingua straniera devono essere corredata da una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale alla quale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova pratica una valutazione pari almeno a 21/30.

ART. 5 - PROVE DI ESAME

(art. 7 e 26 D.P.R. 10-12-1997 n. 483)

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non

possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta: relazione sul caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari nella disciplina messa a concorso che deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R. 10-12-1997 n. 483 in G.U. n. 13 del 17-01-1997.

**ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO -
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO**

I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza Medica, e sarà assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.vo 502/92 così come integrato e modificato dal D. Lgs.vo 229 del 19-6-1999.

I vincitori del concorso sono tenuti a presentare la documentazione di seguito indicata ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di gg. 30 dalla relativa documentazione a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale:

- 1) certificato generale del casellario giudiziale;
- 2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 legge 15/68 e dell'art. 1 D.P.R. 403/98 da cui risulti:
 - a) luogo e data di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza italiana;
 - d) comune d'iscrizione nelle liste elettorali;
 - e) godimento dei diritti politici;
 - f) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
 - g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate;
 - h) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o privato;

i) codice fiscale.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia agli interessati senza l'obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono le norme di cui al D.P.R. 10-12-1997 n. 483.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico - Piazza Giulio Cesare n. 11 - Bari tel. 080/5592668-507.

Il Dirigente
Area Gestione del Personale
dr. Andrea Volpe

Il Direttore Generale
dr. Michele Pontrelli

Schema di domanda

Allegato A

***Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI***

Il sottoscritto (cognome)
..... (nome) presa visione
del bando concorso pubblico, per titoli ed esami per n.
.... posti di, chiede di poter partecipare al concorso stesso, dichiarando sotto la propria responsabilità:
luogo di nascita prov. ;
data di nascita cittadinanza ;
luogo di residenza prov. ;
Via c.a.p. ;
codice fiscale
di essere _____ iscritto nelle liste elettorali del
di non essere _____ comune di (1) ;
di avere _____ riportato condanne penali (2) ;
di non aver
di essere in possesso del diploma di laurea in
..... ;
di essere in possesso del diploma di specializzazione
in ;
di essere iscritto all'ordine dei Medici dal
..... ;
di aver _____ prestato servizio presso (3) ;
di non aver
qualifica
dal al ;
dal al ;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi
..... ;
di avere diritto alla preferenza o precedenza alla nomina a parità di merito e di titoli, in quanto è in possesso dei seguenti requisiti: (4);

di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ;
 di essere fisicamente idoneo all'impiego;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

località/Stato ;
 Via c.a.p. ;
 telefono

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data
 Firma

- (1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
- (2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
- (3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare "alcuna Amministrazione Pubblica" omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
- (4) Omettere tale dichiarazione nel caso che il candidato non sia in possesso di tali requisiti.

Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 191 E DELL'ART. 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 403.

....I.... sottoscritt....
 cognome e nome
 nato a prov.
 il e residente in
 Via

Consapevole che, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,

Dichiara:

.

Data

.

Il dichiarante

.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 conseguito il presso
 con votazione

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione / abilitazione / formazione / aggiornamento / qualificazione
 conseguito il presso

Allegato C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 191 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 403.

....I.... sottoscritt....
 cognome e nome
 nato a prov.
 il e residente in
 Via

Consapevole che, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,

Dichiara:

.

Data

.

Il dichiarante

.

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero, nel caso in

cui ciò non sia possibile, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Copia della seguente pubblicazione:
Titolo

Composta di n. fogli è conforme all'originale.

La copia del seguente titolo o documento:

Composta di n. fogli è conforme all'originale.

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO

Avviso pubblico per Dirigente Medico struttura complessa disciplina Oftalmologia.

In esecuzione alla deliberazione n. 812 del 3-8-2000, adottata dal Direttore Generale con l'osservanza della normativa di cui al D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. n. 484/97, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di

DIRIGENTE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA REQUISITI PARTICOLARI DI AMMISSIONE

1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Iscrizione all'albo professionale dei medici;
3. Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell'art. 10 del D.P.R. 484/97) di sette anni, di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23-3-2000, n. 184, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base ad accordi nazionali. Detta valutazione verrà fatta con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.

4. Curriculum professionale di cui all'art. 8 del D.P.R. 484/97;

5. Attestato di formazione manageriale.

Ai sensi dell'art. 15 - comma 2 - del D.P.R. 484/97, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 dello stesso D.P.R.; gli incarichi sono attribuibili con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra riportati, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso utile. Ai sensi del comma 4 del citato art. 15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai medici in possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

2. IDONEITÀ FISICA ALL'IMPIEGO. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Amministrazione prima della immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni è dispensato dalla visita medica.

3. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni. I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE.

Coloro che aspirano a ricoprire il posto di cui al presente avviso devono presentare o far pervenire al servizio protocollo dell'Azienda Ospedaliera "SS. Annunziata", via Bruno - 74100 - Taranto, entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ove tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al giorno immediatamente successivo non festivo), domanda indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda, redatta in carta semplice, nella quale dovranno dichiarare, a pena di esclusione dall'avviso, sotto la propria responsabilità:

1. Cognome e nome;
2. Data, luogo di nascita e residenza;
3. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. Eventuali condanne penali riportate;
6. Titoli di studio posseduti;
7. Posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. Servizi resi come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti sono tenuti, inoltre, ad indicare il domicilio, con indicazione del CAP, presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all'avviso. A tale scopo il candidato dovrà comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione dell'Azienda, non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni o della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile

anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Ricevuta di versamento di L. 10.000, per tassa di concorso non rimborsabile, effettuato sul c.c. postale n. 791749, intestato alla "Azienda Ospedaliera SS. Annunziata - Taranto";

2. Certificazione attestante il possesso dell'anzianità (eventualmente integrata da specializzazione) di cui al punto 3 dei requisiti particolari previsti dal presente bando ovvero certificato di idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina;

3. Certificato di iscrizione all'Albo dei Medici rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

4. Curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della formulazione dell'elenco degli idonei. Al fine della valutazione assume maggiore rilevanza la documentazione relativa all'attività svolta nella disciplina relativa al posto.

Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79.

Nella certificazione relativa ai servizi resi in regime convenzionale presso strutture a diretta gestione delle Aziende del S.S.N. e del Ministero della Sanità deve essere indicato l'orario di attività settimanale.

Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.

Le pubblicazioni possono essere prodotte o nei modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.

Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di tutti quei dati rilevabili dal documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, la conformità all'originale.

Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati. Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni, redatti in lingua straniera, deve essere allegata

la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo straniero. I documenti in lingua straniera privi della traduzione o della sopraindicata certificazione: non saranno valutati.

Non saranno tenuti in alcuna considerazione i documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI.

La Commissione di esperti, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda, è composta dal Direttore Sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno prescelto dal Direttore Generale ed uno designato dal Consiglio dei Sanitari dell'Azienda tra i Dirigenti di struttura complessa (ex art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni).

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI.

La Commissione provvede, in primo luogo, all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla selezione.

Le prove sulla cui base la Commissione deve formulare l'elenco degli idonei sono costituite dalla valutazione del curriculum professionale di cui all'art. 8 del D.P.R., 484/97 e da un colloquio, nel quale sono ricompresi elementi teorici e pratici della disciplina ed elementi tendenti ad accertare la preparazione manageriale e di direzione.

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data del colloquio medesimo al domicilio indicato nella domanda (di ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica, i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.

La Commissione esprime la propria valutazione sugli atti, evidenziando in particolare la valenza della documentazione relativa all'attività strettamente correlata con l'ambito di competenza della funzione da conferire. Al fine della predetta valutazione da parte della Commissione, ai candidati è richiesta la presentazione, oltre che del curriculum professionale, anche di una documentata comprovazione della propria attività professionale nella disciplina, dimostrando di possedere una casistica di specifiche esperienze ed interventi.

Detta casistica, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del presente avviso, deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda U.S.L. o Ospedaliera ove è espletata l'attività professionale.

Gli elementi qualificanti del curriculum professionale sono:

1. attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento:

- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con l'indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
- all'attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario, con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero.

2. la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita su riviste italiane e straniere. Al curriculum vanno, pertanto, allegate, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, le pubblicazioni più significative fino al massimo di cinque anni.

Al fine della valutazione assume particolare rilevanza la documentazione relativa all'attività nell'ambito della disciplina di cui all'avviso. Il giudizio complessivo su ogni singolo candidato deve chiaramente esporre i criteri di valutazione adottati ed il grado di attitudine del candidato a ricoprire il posto.

CONTENUTO DEL CONTRATTO.

DURATA: cinque anni, salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza.

COMPENSO: non inferiore al salario annuale lordo previsto dal Contratto in essere per i Dirigenti Sanitari di Struttura Complessa, incrementato da una percentuale legata al raggiungimento degli obiettivi convenuti, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

L'incarico verrà conferito ai sensi dell'art. 15 - comma 3 - del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla Commissione degli Esperti e tenendo conto

che il parere di tale Commissione è vincolante solo limitatamente alla individuazione degli idonei.

Il Direttore Generale, nell'ambito di coloro che saranno risultati idonei, sceglierà il candidato cui conferire l'incarico, con il solo obbligo di motivare la scelta.

L'incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita Commissione, costituita ai sensi dell'art. 15 - comma 3 - del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 - comma 3 - ultimo periodo, del D.L.vo 502/92, il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE È CONFERITO L'INCARICO.

La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il concorrente al quale è conferito l'incarico sarà invitato dall'Azienda Ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuata a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima della immissione in servizio ed è diretta ad accertare che l'interessato abbia l'idoneità fisica generica e specifica per l'espletamento delle mansioni di destinazione.

Il concorrente al quale è conferito l'incarico sarà dispensato dalla visita medica e dalla presentazione dei documenti di rito se dipendente di ruolo di Pubblica Amministrazione o di Istituto, Ospedale o Ente di cui agli artt. 25 e 26, V° comma, del D.P.R. n. 761/79, in sostituzione dei quali dovrà produrre un certificato dell'Amministrazione di provenienza attestante tale sua qualità e la sua permanenza in servizio.

Il concorrente al quale viene conferito l'incarico deve acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso utile, pena la decadenza dall'incarico medesimo.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di legge applicabili in materia.

L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi ed insindacabili motivi, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di avviso pubblico.

L'estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I^a parte, 4^a Serie Speciale.

Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del pre-

sente bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del presente avviso, ai sensi della Legge 31-12-1996 n. 675.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando,

dopo la pubblicazione sulla Gazzetta, Ufficiale, al sito Internet WWW.SSANNUNZIATA.TA.IT oppure potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi, (Tel. 099/4585938) presso la sede degli Uffici dell'Azienda Ospedaliera "SS. Annunziata" - Via Bruno - 74100 - Taranto.

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO.

Concorso pubblico per n. 10 posti di Collaboratore amministrativo. Graduatoria.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell'art. 18 del D.P.R. 10-12-1997, n. 483, si rende noto che la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 10 posti di Collaboratore Amministrativo, approvata con provvedimento della Direzione Generale n. 777 del 25-7-2000, è così costituita:

POSTO	COGNOME	NOME	NASCITA	PUNTI
1	ZACCAGNI	RAFFAELLA	15/02/88	51,733
2	COLUMELLA	DOMENICO	08/08/88	49,950
3	PLANTAMURA	FRANCESCO FABIO	10/07/69	49,250
4	VESTITA	LIZIA	11/11/72	48,433
5	SANTORO	GAETANO	07/08/72	47,733
6	GRAZIANO	RAFFAELE	30/05/75	47,467
7	PANTALEO	BIANCA MARIA	13/03/70	46,467
8	GRASSI	SIMONA	29/04/70	46,233
9	CONOCI	ANTONIO	01/08/62	44,733
10	AZZOLLINO	DIANA	27/08/75	44,467
11	ARGENTIERI	GABRIELE	08/09/73	44,333
12	FILOGRANO	CARLO	14/03/65	44,100
13	SPINZI	LUIGI	17/01/71	42,233
14	FERRULLI	MARIA	28/09/66	41,913

15	CASCIONE	VALERIA	22/04/72	41,867
16	TURTURICI	TIZIANA	10/04/68	41,833
17	NUZZI	PASQUA	06/01/68	41,433
18	CAVALIERE	STEFANIA	08/02/70	41,117
19	PESIRI	GIANLUCA	24/11/69	41,117
20	NATILE	ANTONIA	13/07/71	41,100
21	GIUSTI	MASSIMILIANO	14/11/71	40,667
22	NATALICCHIO	PATRIZIA	18/02/72	40,167
23	LOFOCO	SIMONA	08/01/70	39,767
24	DE LUCA	FRANCESCO	01/06/64	39,033
25	LOPERFIDO	AMBROGIO	25/09/46	39,000
26	BARBERIO	CLAUDIO	24/11/71	38,767
27	CROCITTO	TERESA	05/04/70	38,767
28	GIOVE	FRANCESCA	23/01/70	38,067
29	CANTORE	ISABELLA	08/05/72	38,000
30	FRANCESE	ROSANGELA	09/03/73	37,950
31	BRACCIO	CLAUDIA	20/12/71	37,800
32	PARADISO	ANTONELLA	01/01/68	37,800
33	FISCHETTI	MAURIZIO	11/07/69	37,600
34	LIA	RITA BEATRICE	17/12/67	37,567
35	MARINI	TIZIANA	22/08/74	37,567
36	GIODICE	DOMENICO	15/06/71	37,567
37	QUARANTA	CATERINA ANGELA	14/03/64	37,550
38	LOTTITO	TIZIANA	15/09/71	37,267
39	CONVERSANO	PIERFRANCESCO	06/03/72	37,000
40	MACRI	ANTONIA	09/06/67	36,850
41	D'AMBROSIO	CHRISTIAN	14/03/74	36,833

42	BOMMINO	CARMELA	21/01/71	36,833
43	RICCI	ROBERTA	03/01/71	36,800
44	FRANCO	MICHELE	02/08/69	36,767
45	CASCELLA	ANTONIO	20/10/68	36,761
46	CATAPANO	ROSARIA	03/02/71	36,733
47	DI MARIA	ANNA	13/01/61	36,612
48	MINAFRA	DANIELA	12/11/65	36,600
49	GIANCOLA	URSOLA	15/02/70	36,567
50	MURRI	ANTONIO	27/04/65	36,548
51	BIASI	LOLITA	31/05/73	36,533
52	MATTESI	CAROLINA	12/04/69	36,450
53	DE MARZO	ALESSANDRA	16/01/74	36,417
54	SPALLUTO	FRANCESCO	12/09/72	36,333
55	FELLINE	GIUSEPPE	03/11/55	36,333
56	DEL CORE	DONATELLA	16/10/72	36,300
57	DIGIACOMO	VINCENZO	18/09/67	36,267
58	SBIROLI	MARIA GRAZIA	19/09/69	36,217
59	MAGGI	GRAZIANA	22/10/66	36,167
60	ROLLO	RICCARDO	02/08/69	36,067
61	GUTTMANN	ANGELA MARIA	01/05/69	35,850
62	MARIANO	SONIA	09/11/69	35,567
63	VESPERTINA	MILENA	06/09/71	35,517
64	BOVINO	NICOLETTA	11/10/72	35,500
65	LOVASCIO	ANNAMARIA	30/09/67	35,367
66	SAVOIA	SIMONA	29/01/72	35,333
67	RAIMONDO	GIUSEPPINA	09/06/71	35,333
68	DE BELVIS	EDGARDO	25/06/73	35,267

69	DMOLA	GIACOMINA	11/11/70	35,267
70	PROFILO	PATRIZIA	08/09/65	35,267
71	BARATTO	ELEONORA	17/12/70	35,183
72	LIACI	FRANCESCO	30/07/58	35,067
73	LOFORESE	MONICA	27/09/74	35,033
74	LOMOLINO	BERNARDINO	21/05/72	35,033
75	SEBASTIO	VINCENZO	20/03/71	35,019
76	CONTE	BARBARA	08/07/70	34,933
77	BRUNO	MARIA ANTONIETTA	14/06/71	34,833
78	GRECO	FRANCESCO	09/03/72	34,800
79	LO IACONO	GIUSEPPE	23/08/71	34,703
80	SCARDINA	CATERINA	06/01/63	34,682
81	CORONA	GABRIELLA	12/10/68	34,607
82	CARBOTTI	ALESSANDRA	27/04/72	34,589
83	SEMERARO	ANTONIA	08/09/72	34,567
84	ALBANO	CARMELA	02/04/72	34,567
85	ZOLLINO	ROSSELLA	12/09/71	34,567
86	SBIROLI	SABRINA	28/04/68	34,567
87	SAVINO	GIACOMINA	10/07/74	34,533
88	RISITANO	DANIELA	19/04/72	34,500
89	SARACINO	ANTONELLA	30/03/72	34,317
90	BRAY	DONATELLA	23/02/68	34,317
91	MINIERO	CLARA CARMEN	18/12/68	34,267
92	TAMBORRINO	ARCANGELA	07/11/66	34,267
93	CHIATANTE	VITO	14/03/71	34,167
94	PICCI	ROBERTA	28/04/70	34,133
95	DE PACE	AMELIA	16/05/70	34,100

96	TRIA	MARGHERITA	27/09/73	34,033
97	DE PACE	ALESSANDRO	13/08/74	33,567
98	MELE	MARILENA	12/08/72	33,567
99	SAVINO	DOMENICA	10/07/74	33,533
100	GAUDIO	ANGELA	08/12/74	33,500
101	SPADARO	MASSIMO	14/03/70	33,500
102	GATTO	MIRELLA	11/10/62	33,367
103	CASAMASSIMA	ANNA	19/09/66	33,333
104	CARACUTA	LUIGIA	29/11/74	33,300
105	FASCIA	ANTONIO	25/01/71	33,267
106	RUSCIANO	COSIMA	16/09/70	33,267
107	SANARICA	MARGHERITA	15/02/66	33,050
108	SIBILLA	KETTY	12/05/74	33,033
109	BRUNO	MICHELINA	14/06/71	33,033
110	CAROLI	GRAZIA	08/12/61	33,000
111	MONTEFINESE	ARCANGELA	09/02/69	32,800
112	GAMBACORTA	MADDALENA	14/07/67	31,917
113	STRAZZELLA	PAOLO	22/08/70	31,767
114	SPALLUTO	ELISABETTA	11/09/70	31,567
115	DE LEONARDIS	ROSARIA	15/12/68	31,517
116	DE SANTIS	BENEDETTA MARIA	26/02/60	31,253
117	RAIMONDI	LUCIA LUISA	03/01/63	31,100
118	MASTRANDREA	ANTONIO	23/02/64	30,700
119	MAGGI	MARIA ANNA	20/04/68	30,500
120	CONFORTI	ANNA	23/03/65	30,200
121	PITROLA	ROBERTO	03/09/71	30,000
122	SGHERZA	ELISABETTA	23/08/73	29,500

123	LA COSTA	GABRIELLA	11/12/62	29,300
124	RANA	GIUSEPPE	03/02/68	29,000
125	D'ALBA	DAMIANA	19/09/72	28,767
126	CORDARI	MICHELE	14/10/69	27,000

COMUNE DI PALAGIANO (Taranto).

Concorso pubblico per n. 1 posto di Comandante polizia municipale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di comandante polizia municipale fascia D

Titolo di studio richiesto: laurea in Giurisprudenza equipollente.

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Copia del bando ed ulteriori informazioni possono essere richiesti al Comune di Palagiano (Taranto) telefono 099/8884040.

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Antonietta Desiati

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per Diplomati con competenza in Informatica.

PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SANITÀ PER L'ANNO 1998 DAL TITOLO:
"MESSA A PUNTO E VALIDAZIONE DI STRUMENTI METODOLOGICI QUALE REQUISITO PER L'ACCREDITAMENTO DI ESAMI DI LABORATORIO IN ONCOLOGIA"

Art. 1

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione commissariale n. 290 del 27-6-2000 è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione, in favore di un giovane diplomato, di n. 1 borsa di studio per supporto amministrativo presso il Laboratorio di Oncologia Sperimentale Clinica dell'Istituto, di durata annuale, dell'importo di L. 25.720.000, al lordo delle ritenute di legge:

LABORATORIO DI ONCOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA

n. 1 borsa di studio per Diplomato Scuola Media

Superiore con documentata competenza in informatica per la gestione ed elaborazione dati

Durata: 1 anno

Importo annuo: L.25.720.000

Art. 2

Per l'ammissione alla pubblica selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti specifici:

- 1) diploma di scuola media superiore; attestato di qualifica professionale di programmatore dati;
- 2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'unione Europea;
- 3) idoneità fisica all'impiego;
- 4) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3

Le domande di ammissione alla pubblica selezione, redatte in carta semplice e senza autenticazione della firma, ai sensi dell'art. 3, punto 5 della legge n. 127/97, dovranno essere rivolte al Commissario Straordinario dell'Ospedale Oncologico - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Via Amendola n. 209 - 70126 BARI, e dovranno pervenire nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ove tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al giorno immediatamente successivo non festivo.

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede come termine di presentazione il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

Il candidato, sotto la propria responsabilità, nella domanda, possibilmente dattiloscritta, dovrà indicare tassativamente:

- 1) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale;

2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);

6) il titolo di studio posseduto;

7) la borsa di studio alla quale il candidato intende concorrere. Qualora il candidato intenda partecipare a più borse di studio, dovrà presentare separate domande. In tale ipotesi, la documentazione in originale potrà essere allegata ad una sola domanda. Alle altre domande, tuttavia, dovrà essere allegata fotocopia non autenticata della predetta documentazione, indicando la domanda a corredo della quale si trova la documentazione in originale;

8) l'impegno a frequentare con regolarità l'Unità Operativa di destinazione per il periodo di durata della borsa di studio;

9) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici.

10) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di selezione, con l'esatta indicazione del CAP e del numero telefonico.

A tal scopo, i candidati dovranno altresì comunicare ogni successiva variazione del domicilio indicato nella domanda di ammissione.

I candidati, inoltre, devono esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96.

A corredo della domanda, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:

1) Diploma di Scuola Media Superiore, in carta libera;

2) Attestato di qualifica professionale di programmatore dati, in carta libera;

3) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

4) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Alla domanda devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti e titoli che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Tutti i documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, ovvero in fotocopia unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi all'originale, ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/68 e art. 2 DPR n. 403/98, o elencati (escluso le pubblicazioni) in una dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 2 della legge L. 15/68 e art. 1 del DPR n. 403/98.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Le domande di partecipazione al concorso prive della sottoscrizione, le certificazioni rilasciate da autorità che per legge e/o regolamento non sono legittimate al loro rilascio, nonché le copie, fotocopie e co-

pie fotografiche - eccettuate quelle di pubblicazioni edite a stampa - di originali prive della autocertificazione ai sensi di legge, sono da considerarsi nulle e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 4

La Commissione giudicatrice, composta a norma del successivo articolo 5, può disporre complessivamente di 100 punti così ripartiti:

— 60 punti per i titoli;

— 40 punti per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

— titoli di carriera punti 20

— titoli accademici di studio punti 10

— titoli scientifici e pubblicazioni punti 25

— curriculum formativo e professionale punti 5

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di documenti legale di identificazione.

Il colloquio verterà su elementi di diritto amministrativo, nozioni di archivistica e cultura generale.

Le graduatorie saranno formulate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli candidati.

Art. 5

La commissione per le borse di studio, sarà composta nel modo seguente:

— Direttore Scientifico o suo delegato - presidente

— Responsabile Unità Operativa - componente

— Direttore Amministrativo Inc. o suo delegato - componente

— Funzionario Amministrativo dell'Istituto - segretario.

Art. 6

Il Commissario straordinario approva gli atti della Commissione giudicatrice e procede alla dichiarazione dei vincitori, secondo la graduatoria degli idonei, formulata dalla Commissione.

In caso di rinuncia o decadenza di alcuno dei vincitori, anche dopo il parziale godimento della borsa, il Commissario Straordinario ha facoltà di conferire la borsa intera o per il periodo residuo, ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 7

I vincitori delle borse di studio inizieranno la frequenza alla data indicata nella relativa lettera di comunicazione dell'Amministrazione. Qualora sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa potrà essere rinviato per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 8

Le borse di studio non danno luogo a rapporto di pubblico impiego nè diritto ad alcun trattamento previdenziale. Le stesse non sono cumulabili con assegni di studio né con ogni altro rapporto di lavoro dipen-

dente e sono incompatibili con lo svolgimento di attività professionale o di consulenza, retribuita presso Enti pubblici o privati, con la fruizione di altra borsa di studio attribuita al di fuori dell'Istituto e con la stipula di contratti di ricerca di qualsiasi tipo.

Il godimento della borsa di studio implica da parte del borsista:

- iniziare la propria attività presso l'Unità Operativa dell'Istituto cui è stato destinato alla data stabilita;
- frequentare, secondo le direttive stabilite dal Responsabile dell'Unità Operativa e nel rispetto delle norme organizzative interne dell'Istituto, l'Unità Operativa medesima nel periodo di durata della borsa per espletare le attività per le quali è stata concessa la borsa stessa;
- osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dell'Unità Operativa in cui svolgerà la propria attività.
- consegnare alla Direzione Scientifica dell'Istituto, almeno entro 10 gg. prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal Responsabile della competente U.O., che comprovi la proficua utilizzazione della borsa assegnata.

Art. 9

Nel corso dell'anno il borsista può fruire di un periodo di assenza, pari a gg. 26 retribuiti e gg. 26 non retribuiti a qualunque titolo. È consentita l'assenza per gravidanza per un periodo non superiore a mesi 5, con sospensione del compenso previsto durante il periodo di interruzione.

Art. 10

L'Istituto corrisponderà l'ammontare della borsa di studio concessa in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute di legge, dopo aver acquisito il benessere da parte del responsabile dell'Ufficio ove il borsista svolge la propria attività.

Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi, e per i danni che dovessero derivare da infortuni o malattie occorsi o contratti durante o a causa dell'espletamento dell'attività affidatagli.

In caso di rinuncia alla titolarità della borsa, o decadenza della stessa prima del suo completamento, la decadenza dell'assegno decorrerà dall'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui è stata effettuata la rinuncia.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che non assolvono gli obblighi loro connessi e che diano luogo a rilievi per scarso profitto. La decadenza, previa giustificazione del borsista, è dichiarata dal Commissario Straordinario dell'Istituto, su proposta motivata del Direttore Scientifico.

Qualora il borsista fosse chiamato ad ottemperare agli obblighi di leva militare, decade automaticamente

ed immediatamente dal godimento della borsa di studio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il presente avviso di selezione, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare diritti o pretese di sorta.

Il Commissario Straordinario
dr. Romano Rosario Di Giacomo

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Avviso per la nomina del Direttore Amministrativo dell'Istituto.

L'I.R.C.C.S. ONCOLOGICO di Bari,

- qualificato "Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione", ex art. 1, punto 3. del D.Lgs. 30-6-1993 n. 269, avente per scopo "di svolgere attività di ricerca scientifica, nell'ambito delle discipline biomedico-oncologiche e prestazioni di ricovero e cura a pazienti neoplastici, assicurando a questi ultimi il più elevato livello assistenziale rapportato allo stato più avanzato delle cognizioni attuali e delle ricerche che nel tempo si svilupperanno senza limitazioni in ordine all'ambito territoriale di riferimento", nonché di svolgere attività di formazione;
- impegnato nella realizzazione di un progetto di sviluppo rivolto al miglior perseguimento delle sue finalità istituzionali

ricerca DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il candidato prescelto, nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie ex art. 3 D.Lgs. n. 502/1992, dovrà collaborare con la direzione aziendale, con la direzione sanitaria e con la direzione scientifica nella realizzazione di tale programma di sviluppo, dando, in particolare, uno specifico contributo alla messa a punto di strumenti operativi, sul piano tecnico organizzativo ed economico-gestionali, che consentano una armonica ed efficace integrazione tra programmazione strategica e controllo di gestione.

Costituiranno titolo preferenziale precedenti esperienze con analoghe responsabilità in aziende pubbliche o private, l'orientamento all'innovazione, l'attitudine alle relazioni umane, la capacità di analisi e progettazione di sistemi organizzativi complessi.

Formerà oggetto di positiva valutazione anche la conoscenza della lingua inglese.

REQUISITI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei novellati artt. 3 punto 7 e 4 punto 1 del D.Lgs. n. 502/1992, il candidato prescelto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in discipline giuridiche o economiche, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del candidato prescelto è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, della durata di anni 5 (cinque), rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile (art. 3 - bis, punto 8. D.Lgs. n. 502/1992).

Il medesimo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di insediamento degli Organi di Amministrazione dell'IRCCS Ospedale Oncologico e può essere riconfermato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al candidato prescelto, in attesa della revisione di cui all'art. 3 - bis del D.Lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999, sarà riconosciuto il trattamento economico stabilito dal DPCM 502/1995 con riferimento ai DD.MM. Sanità 10-4-1997 e 28-12-1998.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli interessati sono richiesti di inviare il loro curriculum entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP - Bollettino Ufficiale Regione Puglia (specificando, in particolare, contenuti e risultati delle più significative esperienze professionali), al seguente indirizzo: "IRCCS Ospedale Oncologico - Servizio Amministrazione del Personale - Via Amendola 209 - 70126 BARI".

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, farà fede, come data di presentazione delle domande, il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'IRCUS Ospedale Oncologico di Bari - Servizio Amministrazione del Personale (tel. 080 5555105).

Il Commissario Straordinario
dr. Enzo Colaiacomo

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Avviso per la nomina del Direttore Sanitario dell'Istituto.

L'I.R.C.C.S. ONCOLOGICO di Bari,

- qualificato "Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione", ex art. 1, punto 3. del D.Lgs. 30-6-1993 n. 269, avente per scopo "di svolgere attività di ricerca scientifica, nell'ambito delle discipline biomedico-oncologiche e prestazioni di ricovero e cura a pazienti neoplastici, assicurando a questi ultimi il più elevato livello assistenziale

rapportato allo stato più avanzato delle cognizioni attuali e delle ricerche che nel tempo si svilupperanno senza limitazioni in ordine all'ambito territoriale di riferimento", nonché di svolgere attività di formazione;

- impegnato nella realizzazione di un progetto di sviluppo rivolto al miglior perseguimento delle sue finalità istituzionali

ricerca DIRETTORE SANITARIO

Il candidato prescelto, nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie ex art. 3 D.Lgs. n. 502/1992, dovrà collaborare con la direzione aziendale, con la direzione amministrativa e con la direzione scientifica nella realizzazione di tale programma di sviluppo, dando, in particolare, uno specifico contributo alla messa a punto di strumenti operativi, sul piano tecnico organizzativo ed economico-gestionali, che consentano una armonica ed efficace integrazione tra programmazione strategica e controllo di gestione.

Costituiranno titolo preferenziale precedenti esperienze con analoghe responsabilità in aziende pubbliche o private, l'orientamento all'innovazione, l'attitudine alle relazioni umane, la capacità di analisi e progettazione di sistemi organizzativi complessi.

Formerà oggetto di positiva valutazione anche la conoscenza della lingua inglese.

REQUISITI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei novellati artt. 3 punto 7 e 4 punto 1 del D.Lgs. n. 502/1992, il candidato prescelto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in medicina e chirurgia, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del candidato prescelto è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, della durata di anni 5 (cinque), rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile (art. 3 - bis, punto 8. D.Lgs. n. 502/1992).

Il medesimo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di insediamento degli Organi di Amministrazione dell'IRCCS Ospedale Oncologico e può essere riconfermato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al candidato prescelto, in attesa della revisione di cui all'art. 3 - bis del D.Lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999, sarà riconosciuto il trattamen-

to economico stabilito dal DPCM 502/1995 con riferimento ai DD.MM. Sanità 10-4-1997 e 28-12-1998.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli interessati sono richiesti di inviare il loro curriculum entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP - Bollettino Ufficiale Regione Puglia (specificando, in particolare, contenuti e risultati delle più significative esperienze professionali), al seguente indirizzo: "IRCCS Ospedale Oncologico - Servizio Amministrazione del Personale - Via Amendola 209 - 70126 BARI".

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, farà fede, come data di presentazione delle domande, il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'IRCUS Ospedale Oncologico di Bari - Servizio Amministrazione del Personale (tel. 080 5555105).

Il Commissario Straordinario
dr. Enzo Colaiacomo

APPALTI

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA.

Avviso di aggiudicazione lavori completamento plesso edilizio.

Si rende noto che è stato esperito Pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di: **Completamento ala destra e corpo centrale del plesso edilizio "Nuovo Blocco"**, siti in Foggia in Viale Pinto per un importo complessivo a base d'asta di **L. 3.766.863.202 (Euro 1.945.422,489)** IVA esclusa, e con aggiudicazione al prezzo più basso. Scadenza offerte il 02-05-2000.

Hanno presentato offerta n. 18 imprese.

L'Appalto è stato aggiudicato, in data 31-07-2000, all'impresa LECCE ANTONIO - Imp. Tecnologici - Via M. De Napoli n. 7/A - 70125 Bari, che ha offerto un ribasso d'asta del 28.37%;

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 06-04-2000.

Il presente avviso è stato inviato alla GURI in data 08-09-2000

Foggia, li 08-09-2000

Il Direttore Generale:
Orfino

COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)

Avviso di asta pubblica lavori manutenzione immobili comunali. Rettifica.

Con riferimento all'avviso di gara relativo all'og-

getto si precisa e conferma che la durata dell'appalto è di mesi 30 dalla data del verbale di consegna e che la categoria prevalente nei lavori è la OG1 - II livello.

In conseguenza di quanto innanzi il termine di scadenza per l'arrivo dei plichi di partecipazione alla gara viene differito al **18-09-2000** ore **12,00** e la gara avrà luogo il **19-09-2000** alle ore **18,30**.

Resta invariato quant'altro contenuto nel bando d'asta e nell'avviso per estratto pubblicato in data **11-08-2000**.

Bisceglie, li 1 settembre 2000

Il Dirigente del I° Settore
Il Segretario Generale
dr. Sergio de Giglio

COMUNE DI CUTROFIANO (Lecce)

Avviso di gara appalto servizio refezione scolastica.

APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (preparazione, confezionamento, somministrazione, distribuzione dei pasti nei plessi, pulizia dei tavoli e dei locali adibiti a refettorio) PRESSO LE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL C.R.A.R.e.S.F.Ha. di CutrofiANO PER IL PERIODO 16-10-2000/08-06-2001. BASE D'ASTA Lire 160.992.000 (36.000 pasti x Lire 4.300 ciascuno, IVA esclusa, entità presunta corrispondente al fabbisogno normale dell'Amministrazione Comunale).

BANDO DI GARA

Il giorno 10 ottobre 2000 alle ore 12.00 nella sede comunale si terrà, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 05-09-2000 l'asta per l'appalto del Servizio di Refezione Scolastica con le modalità e condizioni contenute nel Capitolato d'Oneri.

Alla gara sono ammesse le Ditte iscritte alla Camera di Commercio per una delle seguenti attività: "Gestione mense scolastiche o aziendali o di comunità in genere o di enti pubblici oppure servizio di ristorazione per enti pubblici e privati, aziende e comunità."

L'asta tenuta con il metodo di cui all'art. 73, lett. c, del R.D. n. 827/1924.

I concorrenti dovranno indicare, nell'offerta, il ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta, vale a dire Lire 4.300 a pasto.

Saranno assoggettate a verifica le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'appalto, per l'intero periodo, prevede la preparazione e fornitura di circa 36.000 pasti.

La gara sarà presieduta dal Segretario Comunale.

Il Capitolato d'oneri è visibile tutti i giorni, fino a

quello precedente l'asta, presso il Servizio Sociale durante le ore d'ufficio. Di esso, le ditte interessate, potranno ottenere copia.

La gara d'appalto è indetta presso il Comune di Cutrofiano e sarà aggiudicata con le modalità appresso indicate.

Le ditte interessate dovranno far pervenire, esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato in plico raccomandato, a questo Comune, non più tardi delle ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, i seguenti documenti:

- 1) l'offerta redatta in carta bollata contenente il ribasso percentuale sulla base d'asta sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma leggibile dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della società o ente cooperativo. Tale offerta deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà chiaramente riportare la ditta mittente e l'oggetto della gara. Detta busta, contenente esclusivamente l'offerta, deve essere racchiusa nel plico nel quale saranno compresi anche i documenti richiesti a corredo dell'offerta e sul quale dovrà essere riportata, oltre al nominativo dell'impresa mittente, la seguente dicitura: OFFERTA E DOCUMENTI PER LA GARA DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2000 ORE 12.00 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA REFEZIONE DELLE SCUOLE MATERNE E DEL C.Ra.R.E.S.F.Ha DI CUTROFIANO.
Detto plico dovrà essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
Decorso il termine di scadenza innanzi riportato non saranno ritenute valide le offerte sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti, né sarà consentita la presentazione di altra offerta.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
- 2) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, allegando copia fotostatica di un proprio documento di identità (art. 2 - c. 11, L. 191/1998), con la quale la ditta attesti:
 - di aver preso piena coscienza del capitolato d'oneri;
 - di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute;
 - di aver preso visione dei locali da usare per il servizio cucina, refettori e attrezzature delle scuole e del C.R.A.R.e.S.F.Ha.;
 - di essere a conoscenza della distanza tra la cucina ed i refettori delle scuole;
 - di aver valutato attentamente le difficoltà del traffico cittadino in tutte le ore che interessano il servizio e per tutta la durata dello stesso;
 - di essere a conoscenza delle tabelle dietetiche della refezione scolastica;
 - l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
 - di essere iscritta (solo per le cooperative) nel registro prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro, al n. del ;

- di essere in regola con quanto disposto dal D.L. 26- 5-1997 n. 155 - AUTOCONTROLLO HACCP;

- di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9002 per pasti veicolati a legame freddo caldo e ristorazione collettiva;

- che il titolare della ditta non si trova nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 3 del D.L. 17-9-1993, n. 369, convertito in legge 15-11-1993, n. 461;

- che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

- che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei Contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

- che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, e che nessuna di tali procedure sia in corso;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara.

(L'ammissione alla gara è consentita solo alle ditte iscritte per una delle seguenti attività: "Gestione di mense scolastiche o aziendali o di comunità in genere o di enti pubblici e privati oppure servizio di ristorazione per enti pubblici e privati, aziende e comunità");

- Polizza fideiussoria o assicurativa dell'importo di Lire 3.219.940 garanzia della sottoscrizione del contratto.

Sulla suddetta dichiarazione dovranno essere indicati, altresì, il numero di codice fiscale ed il numero di partita IVA posseduti.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il limite fissato per la presentazione delle offerte né quelli pervenuti non a mezzo del servizio postale, né quelli privi di ceralacca sui lembi di chiusura.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti richiesti, compresa la dichiarazione di cui al precedente punto 2).

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa con ceralacca e debitamente controfirmata sui lembi di chiusura.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudica-

zione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23-5-1924 n. 827.

Cutrofiano, li 7 settembre 2000

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Consuelo Tartaro

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (Lecce)

Avviso di asta pubblica affidamento servizio mensa scolastica.

Il Comune di Monteroni di Lecce intende appaltare a mezzo di pubblico incanto, con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, lett. b del D.Lgs. n. 157/95, il servizio di fornitura e distribuzione di pasti caldi agli alunni delle scuole materne, per la durata di anni scolastici 2 (due). Il numero dei pasti è stimato in 150 circa. L'appalto è finanziato con mezzi del Bilancio Comunale. La gara avrà luogo alle ore 10.00 del 21-9-2000, pertanto le ditte interessate dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 20-9-2000 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il plico contenente la documentazione e l'offerta economica come previsto dal Bando, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Monteroni di Lecce - Piazza Falconieri n. 5. Gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio U.R.P., nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00, per la copia del bando di gara e del capitolato d'appalto previo pagamento di L. 10.000 da versare sul c.c.p. n. 13943733 intestato al Comune di Monteroni di Lecce, piazza Falconieri, 5.

Il Responsabile del 2° Settore
Dott. Pasquale Nicoli

Monteroni di Lecce, li 8-9-2000

